Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 108° — Numero 31

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **ROMA - Sabato, 4 febbraio 1967** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI — TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO — LIBRERIA DELLO STATO — PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10, ROMA — CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 17.030 - Semestrale L. 9.020 - Trimestrale L. 5.010 - Un fascicolo L. 75 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 13.530 - Semestrale L. 7.520 - Trimestrale L. 4.010 - Un fascicolo L. 65 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato - Libreria dello Stato - Piazza Verdi, 10, Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro. Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1966

1967

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 24 dicembre 1966, n. 1258.

Autorizzazione all'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni ad incenerire le rimanenze dei valori postali fuori corso.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

L'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni è autorizzata ad incenerire le rimanenze delle carte valori postali fuori corso esistenti presso l'Ufficio filatelico alla data di entrata in vigore della presente legge.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 24 dicembre 1966

SARAGAT

MORO — SPAGNOLLI — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 dicembre 1966, n. 1259.

Modifiche al regolamento che stabilisce le caratteristiche dell'uniforme di servizio delle ispettrici e assistenti di polizia e le modalità per il suo uso.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1960, n. 1875, che stabilisce le caratteristiche dell'uniforme di servizio delle ispettrici e delle assistenti di polizia e le modalità per il suo uso;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° aprile 1965, n. 786, che stabilisce il nuovo modello del copricapo facente parte dell'uniforme stessa;

Visto l'art. 11 della legge 7 dicembre 1959, n. 1083;

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per l'interno;

Decreta:

La divisa estiva delle ispettrici e assistenti di polizia è stabilita come segue, nella foggia semplificata:

cappello della forma prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 1° aprile 1965, n. 786, confezionato in tessuto grigio antipiega;

camiciotto in fibra poliestere e cotone, di colore celeste, composto di un corpo, a due parti anteriori ed una posteriore, con una ripresa praticata su ciascuna delle parti anteriori per sagomarle al petto; di un collo, del tipo da uomo, senza cinturino rinforzato internamente, con guida, per l'inserimento delle stecchette, applicata a ciascuna estremità del sottocollo; di maniche corte, al gomito, recanti un risvolto della altezza di 3 cm.; di due tasche applicate sulle parti anteriori, con pattine smussate, pure dell'altezza di 3 cm., munite al centro di asola in corrispondenza di un bottone applicato in alto sulla tasca.

Sulla parte anteriore destra sono praticate 5 asole, come da modello allegato al presente decreto, in corrispondenza di altrettanti bottoni applicati sulla parte anteriore sinistra.

I fregi distintivi di grado sono applicati sulla parte anteriore sinistra del camiciotto a partire dall'altezza di cm. 2 dalla pattina; il fregio distintivo con la dicitura « Polizia Femminile » è applicato al centro della manica sinistra, a metà fra l'attaccatura della spalla e il bordo della manica stessa;

gonna a piegoni, in tessuto grigio antipiega, di lunghezza sino al polpaccio;

cravatta, scarpe, calze e borsa sono quelle previste dal regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1960, n. 1875.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 dicembre 1966

SARAGAT

MORO — TAVIANI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 *gennaio* 1967
Atti del Governo, registro n. 208, *foglio n.* 139. — VILLA

Il Ministro: TAVIANI

LEGGE 2 febbraio 1967, n. 7.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 5 dicembre 1966, n. 1036, recante la proroga del regime del contingenti previsto dalle leggi 1° dicembre 1948, n. 1438 e 11 dicembre 1957, n. 1226, concernenti il territorio della provincia di Gorizia.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

E' convertito in legge il decreto-legge 5 dicembre 1966, n. 1036, recante la proroga del regime dei contingenti previsto dalle leggi 1° dicembre 1948, n. 1438 e 11 dicembre 1957, n. 1226, concernenti il territorio della provincia di Gorizia, con le seguenti modificazioni:

All'articolo 1, *primo comma, le parole*: « fino al 31 dicembre 1969 », *sono sostituite con le altre*: « fino al 31 dicembre 1973 ».

Dopo l'articolo 4, *è inserito il seguente*:

« Art. 4-*bis*. — A modifica della legge 11 giugno 1954, n. 384, e della legge 26 aprile 1964, n. 313, viene riconosciuta al comune di Gorizia, fino alla scadenza della presente legge, previa autorizzazione biennale del Ministero delle finanze, la facoltà di riscuotere imposte di consumo sui quantitativi dei seguenti generi introdotti, ai sensi del precedente articolo 3, primo comma, con le agevolazioni previste dalla presente legge:

1) benzina, petrolio, gasolio, lubrificanti;
2) oli di semi alimentari;
3) caffè e surrogati di caffè;
4) zucchero;
5) birra.

L'imposta non può eccedere la misura di lire 30 al litro per la benzina e di lire 15 al litro per il gasolio e per il petrolio.

Sugli altri generi l'imposta si applica in misura non superiore al 15 per cento del valore, determinato dalla Commissione provinciale prevista dall'articolo 11 della legge 2 luglio 1952, n. 703.

Al comune di Savogna d'Isonzo viene riconosciuta una quota parte delle imposte riscosse, a termine dei precedenti commi, da determinarsi in ragione delle quantità dei contingenti destinati al consumo del suo territorio.

La determinazione di detta quota parte è stabilita annualmente con decreto del prefetto, sentito l'intendente di finanza ».

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 2 febbraio 1967

SARAGAT

MORO — PRETI — COLOMBO — PIERACCINI — ANDREOTTI — TOLLOY

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

DECRETO-LEGGE 4 febbraio 1967, n. 8.

Riapertura dell'ufficio della Conservatoria dei registri immobiliari di Firenze.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 77 della Costituzione;

Ritenuta la necessità e l'urgenza di emanare disposizioni relative alla riapertura della Conservatoria dei registri immobiliari di Firenze il cui funzionamento è rimasto sospeso dal 4 novembre 1966 in conseguenza delle recenti alluvioni;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per la grazia e giustizia, di concerto con i Ministri per le finanze e per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

L'ufficio della Conservatoria dei registri immobiliari di Firenze, il cui funzionamento è sospeso dal 4 novembre 1966 per causa di forza maggiore conseguente all'evento calamitoso di cui al decreto-legge 9 novembre 1966, n. 914, convertito, con modificazioni, nella legge 23 dicembre 1966, n. 1141, viene riaperto al pubblico alle ore otto del settimo giorno feriale successivo alla entrata in vigore del presente decreto.

Art. 2.

Per gli effetti di cui agli articoli seguenti, è pubblicato, unitamente al presente decreto, l'elenco dei registri che risultano non danneggiati dall'alluvione del 3 novembre 1966.

Con successivi decreti del Ministro per la grazia e giustizia verranno pubblicati gli elenchi dei registri restaurati nei quali le formalità siano state interamente ricostituite a cura del Conservatore.

Entro un anno dalla entrata in vigore del presente decreto, dovrà essere pubblicato un completo elenco dei registri le cui formalità non sarà possibile ricostituire d'ufficio, ai sensi del precedente comma, con invito alle parti interessate ad ottemperare a quanto è disposto dal decreto legislativo luogotenenziale 5 ottobre 1945, n. 770, applicabile anche per la ricostituzione di registri ed atti danneggiati dalle alluvioni, in quanto è compatibile con il presente decreto.

Art. 3.

Il Conservatore dei registri immobiliari di Firenze dalla data di riapertura indicata nel precedente articolo 1 deve eseguire iscrizioni e trascrizioni su registri di nuovo impianto.

Deve del pari eseguire le annotazioni su registri che, secondo gli elenchi di cui all'art. 2, risulteranno utilizzabili.

Per le annotazioni, invece, relative a formalità da eseguire su registri non ancora utilizzabili, procederà alla iscrizione sul registro generale d'ordine rimandando la esecuzione della formalità che verrà annotata entro i quindici giorni successivi alla pubblicazione degli elenchi di cui ai commi secondo e terzo dell'art. 2.

Della inserzione sul registro generale d'ordine e del rinvio dell'esecuzione delle formalità il Conservatore farà menzione sulla nota che restituirà alla parte.

Il Conservatore deve, inoltre, rilasciare certificazioni, dichiarazioni, copie, eseguire le menzioni previste dalla legge e consentire le ispezioni di cui al comma secondo

dell'art. 2673 Codice civile, limitatamente ai registri utilizzabili di cui al primo e secondo comma dell'art. 2, compresa, per le ispezioni, la visura delle tavole alfabetiche.

Art. 4.

Dalla data della iscrizione sul registro generale d'ordine di cui all'articolo precedente il termine previsto dall'art. 2847 Codice civile è interrotto.

Lo stesso termine resta sospeso per un anno dalla data del presente decreto per le rinnovazioni di ipoteche che il Conservatore dei registri immobiliari è tenuto ad eseguire d'ufficio.

Art. 5.

In tutti i casi in cui, per causa di forza maggiore riferibile all'evento calamitoso di cui all'art. 1, il Conservatore dei registri immobiliari non possa provvedere agli adempimenti richiestigli, deve rilasciare, su istanza della parte interessata, un'attestazione, in carta semplice, contenente il motivo del rifiuto.

In caso di contestazione la parte, entro cinque giorni dal rifiuto, deve fare accertare lo stato dei registri da un notaio che redigerà processo verbale in carta non bollata.

Art. 6.

La rilegatura dei registri della Conservatoria dei registri immobiliari di Firenze danneggiati dalla alluvione è curata dal Provveditorato generale dello Stato e grava sui fondi del capitolo 2042 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio 1967.

Art. 7.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* e nello stesso giorno sarà presentato alla Camera per la sua conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 febbraio 1967

SARAGAT

MORO — REALE — PRETI — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 febbraio 1967
Atti del Coverno, registro n. 209, foglio n. 12. — VILLA

(Allegato al decreto-legge)

Elenco dei registri ed atti non danneggiati dall'alluvione del novembre 1966
(Art. 2 del decreto-legge)

1) Registri generali d'ordine: dal n. 1 al n. 1546 con esclusione dei numeri 1245 - 1282 - 1323 - 1371 - 1467;

2) Rubriche alfabetiche: tutte in ordine;

3) Tavole alfabetiche: dal n. 1 al n. 3807, con esclusione dei numeri 15 - 30 - 31 - 32 - 33 - 34 - 55 - 56 - 57 - 92 - 93 - 99 - 128 - 129 - 130 - 131 - 132 - 133 - 134 - 211 - 223 - 224 - 229 - 320 - 327 - 330 - 331 - 375 - 376 - 377 - 378 - 379 - 380 - 381 - 382 - 383 - 385 - 386 - 387 - 388 - 389 - 390 - 391 - 392 - 393 - 394 - 395 - 396 - 413 - 414 - 415 - 416 - 417 - 418 - 419 - 420 - 421 - 422 - dal n. 482 al n. 685 - dal n. 707 al n. 710 - dal n. 865 al n. 873 - dal n. 885 al n. 888 - 968 - 969 - 970 - dal n. 972 al n. 978 - dal n. 1036 al n. 1049;

4) Repertorio delle trascrizioni: dal n. 1 al n. 1686 con esclusione dei numeri 1241 - 1345 - 1416 - 1483 - 1510 - 1550 - 1640;

5) Repertorio dei debitori: dal n. 1 al n. 526 con esclusione dei numeri 236 - 246 - 384;

6) Repertorio dei creditori: dal n. 1 al 100 e dal n. 169 al n. 230;

7) Repertorio delle iscrizioni: dal n. 1 al n. 1483, con esclusione dei numeri 1 - 2 - 744 - 1038 - 1086 - 1155 - 1281 - 1282 - 1317 - 1320 - 1371 - 1468;

8) Registri particolari trascrizioni: dal n. 1 al n. 757 con esclusione del n. 198; dal n. 1621 al n. 2117 con esclusione dei numeri 1642 - 1773 - 1778 - 1798 - 1911 - 1928 - 1933 - 1984 - 2021; dal n. 2290 al n. 3599 con esclusione dei numeri 2302 - 2305 - 2317 - 2319 - 2329 - 2331 - 2354 - 2358 - 2374 - 2390 - 2392 - 2512 - 2516 - 2554 - 2582 - 2632 - 2669 - 2695 - 2712 - 2717 - 2774 - 2803 - 2867 2878 - 2967 - 3372 - 3572;

9) Filze atti trascrizioni: dal n. 1 al n. 2953 dell'1 gennaio 1955; dal n. 3339 del 27 giugno 1958 al n. 3679 del 25 maggio 1961; dal n. 3998 del 29 agosto 1963 al n. 4068 del 13 febbraio 1964; dal n. 4116 dell'1 giugno 1964 al n. 4569 del 3 maggio 1966;

10) Filze note trascrizione: dal n. 1 al n. 945 del 17 aprile 1926; dal n. 1158 del 27 aprile 1930 al n. 1472 del 20 agosto 1938; dal n. 1620 del 5 novembre 1942 al n. 1767 del 28 giugno 1947; dal n. 1881 del 4 settembre 1949 al n. 3589 del 30 agosto 1961;

11) Filze note e titoli delle iscrizioni: dal n. 1 al n. 1239 del 12 settembre 1952; dal n. 1273 del 18 settembre 1954 al n. 1387 del 19 luglio 1958; dal n. 1470 del 30 novembre 1960 al n. 1724 del 22 giugno 1966;

12) Filze annotamenti: dal n. 1 al n. 802 del 7 dicembre 1948; dal n. 903 dell'1 maggio 1959 al n. 942 del 30 settembre 1962; dal n. 959 dell'1 febbraio 1964 al n. 986 del 30 aprile 1966;

13) Filze privilegi agrari: dal n. 1 al n. 45 del 3 maggio 1962;

14) Filze privilegi speciali: dal n. 1 al n. 26 dell'1 luglio 1963.

DECRETO MINISTERIALE 18 novembre 1966.

Integrazione dell'ufficio di segreteria della Commissione per la prima formazione dell'Albo professionale e dell'elenco speciale dei geologi.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la legge 3 febbraio 1963, n. 112, contenente norme per la tutela del titolo e della professione di geologo;

Vista la legge 25 luglio 1966, n. 616, contenente norme integrative per l'applicazione della legge precitata;

Visto il decreto ministeriale in data 11 ottobre 1966 con cui si è provveduto alla nomina della Commissione per la prima formazione dell'Albo professionale e dell'elenco speciale dei geologi;

Ritenuta la necessità di provvedere all'integrazione dell'ufficio di segreteria di detta Commissione;

Decreta:

Il dott. Alberto Androvetto, il dott. Carlo Chirico ed il dott. Giacomo Perticone, magistrati di Tribunale addetti al Ministero di grazia e giustizia, sono nominati segretari della Commissione per la prima formazione dell'Albo professionale e dell'elenco speciale dei geologi.

Roma, addì 18 novembre 1966

Il Ministro: REALE

(726)

DECRETO MINISTERIALE 6 dicembre 1966.

Sostituzione di un membro supplente della Commissione centrale per l'avviamento al lavoro e per l'assistenza dei disoccupati.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 29 aprile 1949, n. 264, contenente provvedimenti in materia di avviamento al lavoro e di assistenza ai lavoratori involontariamente disoccupati;

Visto il proprio decreto 18 marzo 1965, con il quale è stato provveduto alla rinnovazione della Commissione centrale per l'avviamento al lavoro e per l'assistenza dei disoccupati;

Vista la lettera n. 5755/66-G in data 11 novembre 1966, con la quale la Confederazione italiana sindacati lavoratori designa il dott. Giuseppe Fevola quale suo rappresentante supplente in seno alla Commissione stessa, in sostituzione del dott. Mario Grandi dimissionario;

Ritenuta la necessità di provvedere a tale sostituzione;

Decreta:

Articolo unico.

Il dott. Giuseppe Fevola è chiamato a far parte, in qualità di membro supplente, della Commissione centrale per l'avviamento al lavoro e per l'assistenza dei disoccupati, in rappresentanza della Confederazione italiana sindacati lavoratori ed in sostituzione del dottor Mario Grandi dimissionario.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 6 dicembre 1966

Il Ministro: Bosco

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 gennaio 1967
Registro n. 14 Lavoro e previdenza sociale, foglio n. 314

(896)

DECRETO MINISTERIALE 5 gennaio 1967.

Composizione della Deputazione della Borsa-merci di Verona per l'anno 1967.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Vista la legge 20 marzo 1913, n. 272, relativa all'ordinamento delle Borse di commercio e l'annesso regolamento, approvato con regio decreto 4 agosto 1913, n. 1040;

Vista la legge 30 maggio 1959, n. 374, sul ripristino delle Borse di commercio;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 18 marzo 1962, col quale è stata istituita la Borsa-merci di Verona;

Vista la proposta della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Verona;

Decreta:

La Deputazione della Borsa merci di Verona per l'anno 1967 è composta come appresso:

Membri effettivi:

Corbellari comm. Giovanni - Bercelli dott. Renzo - De Mosi Gervaglio - Pesti ing. Francesco - Zanetti rag. Riccardo.

Membri supplenti:

Avanzini avv. Gaetano - Mantovani Rodolfo - Veronesi cav. uff. Apollinare.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 5 gennaio 1967

Il Ministro: Andreotti

(1007)

DECRETO MINISTERIALE 12 gennaio 1967.

Protezione temporanea delle invenzioni, modelli e marchi relativi ad oggetti esposti nel « III Salone della profumeria e dei cosmetici », in Torino.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411, e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali e dei nuovi marchi d'impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la legge 1° luglio 1959, n. 514;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'Ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico.

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nel « III Salone della profumeria e dei cosmetici » che avrà luogo a Torino dal 29 aprile al 7 maggio 1967 godranno della protezione temporanea stabilita dai decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 12 gennaio 1967

p. *Il Ministro*: Mezza

(697)

DECRETO MINISTERIALE 12 gennaio 1967.

Protezione temporanea delle invenzioni, modelli e marchi relativi ad oggetti esposti nella « IV Fiera del tempo libero », in Messina.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411, e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali e dei nuovi marchi d'impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la legge 1° luglio 1959, n. 514;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'Ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico.

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nella « IV Fiera del tempo libero » che avrà luogo a Messina dal 30 aprile al 9 maggio 1967 godranno della protezione temporanea stabilita dai decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 12 gennaio 1967

p. *Il Ministro*: MEZZA

(700)

DECRETO MINISTERIALE 12 gennaio 1967.

Protezione temporanea delle invenzioni, modelli e marchi relativi ad oggetti esposti nella « III Mostra internazionale supermercati », in Parma.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411, e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali e dei nuovi marchi d'impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la legge 1° luglio 1959, n. 514;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'Ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico.

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nella « III Mostra internazionale supermercati » che avrà luogo a Parma dal 1° al 5 aprile 1967 godranno della protezione temporanea stabilita dai decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 12 gennaio 1967

p. *Il Ministro*: MEZZA

(688)

DECRETO MINISTERIALE 12 gennaio 1967.

Protezione temporanea delle invenzioni, modelli e marchi relativi ad oggetti esposti nella « III Fiera internazionale delle comunicazioni INTERCOM », in Genova.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411, e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali e dei nuovi marchi d'impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la legge 1° luglio 1959, n. 514;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'Ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico.

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nella « III Fiera internazionale delle comunicazioni INTERCOM » che avrà luogo a Genova dal 12 al 22 ottobre 1967 godranno della protezione temporanea stabilita dai decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 12 gennaio 1967

p. *Il Ministro*: MEZZA

(690)

DECRETO PREFETTIZIO 28 novembre 1966.

Proroga della gestione commissariale del comune di Ortignano Raggiolo.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI AREZZO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 29 agosto 1966, col quale sono stati disposti lo scioglimento del Consiglio comunale di Ortignano Raggiolo e la nomina di un commissario straordinario per la provvisoria gestione del Comune stesso nella persona del vice prefetto ispettore dott. Carmelo Russo;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 13 ottobre 1966 col quale il direttore di sezione dott. Giuseppe Todisco Grande è stato nominato commissario straordinario del predetto Comune in sostituzione del dott. Carmelo Russo;

Considerato che il 29 novembre p.v., verrà a scadere il termine di tre mesi previsti dal primo comma dell'art. 323 del testo unico della legge comunale e provinciale 4 febbraio 1915, n. 148;

Attesa la necessità che la gestione commissariale sia prorogata in quanto a causa dei noti eventi alluvionali del 4 novembre corrente numerosi ed urgenti sono i lavori di pubblica necessità da attuare nell'ambito del comune di Ortignano Raggiolo e numerosi lavori pubblici già iniziati devono essere portati a compimento;

Visto l'art. 323 del testo unico 4 febbraio 1915, n. 148 e l'art. 103 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2839, richiamato in vigore dal testo unico 5 aprile 1951, n. 203;

Decreta:

La gestione commissariale straordinaria del comune di Ortignano Raggiolo, affidata al direttore di sezione dott. Giuseppe Todisco Grande è prorogata con gli stessi poteri di cui al decreto presidenziale 29 agosto 1966 per tre mesi con decorrenza 30 novembre 1966.

Arezzo, addì 28 novembre 1966

Il prefetto: TIRRITO

(1105)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Approvazione del nuovo statuto della « Fondazione solidarietà nazionale pro partigiani e vittime della lotta di liberazione », con sede in Milano, e autorizzazione alla medesima ad accettare una donazione.

Con decreto del Presidente della Repubblica 20 settembre 1966, registrato alla Corte dei conti il 5 gennaio 1967, registro n. 1, foglio n. 96, è stato approvato il nuovo statuto della « Fondazione solidarietà nazionale pro partigiani e vittime della lotta di liberazione », con sede in Milano, e la medesima è stata autorizzata, su proposta del Ministero dell'interno, ad accettare la donazione disposta in suo favore dall'Ente « Soccorso operaio svizzero », con sede in Zurigo, con atto pubblico 29 settembre 1958, a rogito dei notaio dott. Virgilio Barile, numero repertorio 234658/4836.

(1054)

Autorizzazione al comune di Brindisi ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 26 gennaio 1967, il comune di Brindisi viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 41.300.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n 51.

(1001)

Autorizzazione al comune di San Sepolcro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 25 gennaio 1967, il comune di San Sepolcro (Arezzo), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 57.933.170, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(928)

Autorizzazione al comune di Berra ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 25 gennaio 1967, il comune di Berra (Ferrara), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 65.344.306, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(929)

Autorizzazione al comune di Poppi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 25 gennaio 1967, il comune di Poppi (Arezzo), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 33.764.685, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(930)

Autorizzazione al comune di Belluno ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 24 gennaio 1967, il comune di Belluno, viene autorizzato ad assumere un mutuo di lire 170.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(932)

Autorizzazione al comune di Canolo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 24 gennaio 1967, il comune di Canolo (Reggio Calabria), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 29.751.033, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51

(933)

Autorizzazione al comune di Brindisi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 24 gennaio 1967, il comune di Brindisi, viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.729.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(934)

Autorizzazione al comune di Salvitelle ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 26 gennaio 1967, il comune di Salvitelle (Salerno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.745.865, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(977)

Autorizzazione al comune di San Cipriano Picentino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 26 gennaio 1967, il comune di San Cipriano Picentino (Salerno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 24.853.795, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(978)

Autorizzazione al comune di Scala ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 26 gennaio 1967, il comune di Scala (Salerno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 9.191.544, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(979)

Autorizzazione al comune di Serre ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 26 gennaio 1967, il comune di Serre (Salerno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 21.188.279, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(980)

Autorizzazione al comune di Stella Cilento ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 26 gennaio 1967, il comune di Stella Cilento (Salerno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.155.481, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(981)

Autorizzazione al comune di Tramonti ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 26 gennaio 1967, il comune di Tramonti (Salerno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 22.890.885, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(982)

Autorizzazione al comune di Vibonati ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 26 gennaio 1967, il comune di Vibonati (Salerno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.285.600, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(983)

Autorizzazione al comune di Resia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 26 gennaio 1967, il comune di Resia (Udine) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.621.665, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(984)

Autorizzazione al comune di Ariccia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 26 gennaio 1967, il comune di Ariccia (Roma) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 42.975.151, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(985)

Autorizzazione al comune di Aquara ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 26 gennaio 1967, il comune di Aquara (Salerno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.245.275, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(986)

Autorizzazione al comune di Conca dei Marini ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 26 gennaio 1967, il comune di Conca dei Marini (Salerno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.272.798, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(987)

Autorizzazione al comune di Corbara ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 26 gennaio 1967, il comune di Corbara (Salerno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.390.548, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(988)

Autorizzazione al comune di Furore ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 26 gennaio 1967, il comune di Furore (Salerno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.107.975, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(989)

Autorizzazione al comune di Maiori ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 26 gennaio 1967, il comune di Maiori (Salerno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 13.814.023, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(990)

Autorizzazione al comune di Omignano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 26 gennaio 1967, il comune di Omignano (Salerno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.767.462, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(991)

Autorizzazione al comune di Montecorice ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 26 gennaio 1967, il comune di Montecorice (Salerno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.666.340, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(992)

Autorizzazione al comune di Orria ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 26 gennaio 1967, il comune di Orria (Salerno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.690.550, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(993)

Autorizzazione al comune di Crotone ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 24 gennaio 1967, il comune di Crotone (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 659.700.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(994)

Autorizzazione al comune di Fondi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 24 gennaio 1967, il comune di Fondi (Latina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 91.600.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(995)

Autorizzazione al comune di Rofrano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 26 gennaio 1967, il comune di Rofrano (Salerno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.110.215, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(998)

Autorizzazione al comune di Foiano della Chiana ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 25 gennaio 1967, il comune di Foiano della Chiana (Arezzo), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 33.346.285, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(931)

Autorizzazione al comune di Frosinone ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 26 gennaio 1967, il comune di Frosinone viene autorizzato ad assumere un mutuo di lire 428.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1000)

Autorizzazione al comune di Romagnano al Monte ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 26 gennaio 1967, il comune di Romagnano al Monte (Salerno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.152.895, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n 51

(999)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 24

Corso dei cambi del 3 febbraio 1967 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	625,21	625,25	625,24	625,25	625,20	625,24	625,25	625,25	625,24	625,25
$ Can.	579,45	579,40	579,50	579,30	579,50	579,30	579,3750	579,30	579,30	579,30
Fr. Sv.	144,19	144,15	144,10	144,19	144,15	144,17	144,17	144,19	144,17	144,15
Kr. D.	90,44	90,42	90,45	90,42	90,40	90,44	90,4225	90,42	90,44	90,43
Kr. N.	87,44	87,42	87,41	87,44	87,40	87,44	87,4250	87,44	87,44	87,45
Kr. Sv.	121 —	120,98	120,98	120,985	121 —	120,99	120,98	120,985	120,99	120,95
Fol.	173,16	173,09	173,0750	173,12	173,15	173,15	173,11	173,12	173,15	173,10
Fr. B.	12,57	12,57	12,5650	12,56375	12,565	12,57	12,5665	12,56375	12,57	12,57
Franco francese	126,25	126,28	126,39	126,38	126,25	126,28	126,38	126,38	126,28	126,33
Lst.	1747,75	1747,85	1747,80	1747,85	1747,75	1748 —	1747,8750	1747,85	1748 —	1747,75
Dm. occ.	157,30	157,25	157,34	157,355	157,27	157,32	157,3450	157,355	157,32	157,35
Scell. Austr.	24,16	24,17	24,1675	24,16875	24,10	24,16	24,17	24,16875	24,16	24,165
Escudo Port.	21,80	21,80	21,79	21,805	21,75	21,80	21,7950	21,805	21,80	21,80
Peseta Sp.	10,43	10,43	10,4350	10,4340	10,43	10,43	10,4320	10,4340	10,43	10,43

Media dei titoli del 3 febbraio 1967

Rendita 5 % 1935	104 —
Redimibile 3,50 % 1934	100,45
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	88,375
Id. 5 % (Ricostruzione)	97,05
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	97,125
Id. 5 % (Città di Trieste)	96,875
Id. 5 % (Beni Esteri)	96,925
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1968)	100,075
» 5 % (» 1° aprile 1969)	100,05
» 5 % (» 1° gennaio 1970)	100,20
» 5 % (» 1° gennaio 1971)	100,275
» 5 % (» 1° aprile 1973)	100,175
» 5 % (» 1° aprile 1974)	100,325
» 5 % (» 1° aprile 1975)	100,10

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 3 febbraio 1967

1 Dollaro USA	625,25
1 Dollaro canadese	579,337
1 Franco svizzero	144,18
1 Corona danese	90,421
1 Corona norvegese	87,432
1 Corona svedese	120,982
1 Fiorino olandese	173,115
1 Franco belga	12,565
1 Franco francese	126,38
1 Lira sterlina	1747,862
1 Marco germanico	157,35
1 Scellino austriaco	24,169
1 Escudo Port.	21,80
1 Peseta Sp.	10,433

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Notifica per smarrimento di ricevute di Debito pubblico

(3ª *pubblicazione*) Elenco n. 1.

E' stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 34 Mod. 241 D.P. — Data: 4 luglio 1966 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Direzione provinciale del tesoro di Avellino — Intestazione: Pacifico Pellegrino, nato a Grottolella il 17 ottobre 1924 — Ttitoli del debito pubblico: al portatore 6 — Capitale L. 8100.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si notifica a chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 4 gennaio 1967

(182) *Il direttore generale*: GAGLIARDO

MINISTERO DEL TESORO

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica 5 settembre 1966, registrato alla Corte dei conti il 5 novembre 1966, registro n. 25 Tesoro, foglio n. 259, è stato accolto, nei limiti del danno subito ad opera delle FF.AA. Tedesche, rientrante nella sfera di applicabilità della legge 27 dicembre 1953, n. 968, il ricorso straordinario del signor Esposito Nicola, avverso il provvedimento n. 521062/87520 in data 2 gennaio 1963, disposto, ai sensi della legge 9 gennaio 1951, n. 10, dal Ministero del tesoro - Direzione generale dei danni di guerra.

(910)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Modifiche allo statuto dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Catania

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici n. 8547 in data 25 gennaio 1967, sono state approvate le modifiche degli articoli 4, 6, 9, 11, 13, 16, 18, 19, 22 e 26 dello statuto dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Catania.

(966)

Passaggio dal Demanio al patrimonio dello Stato di un tratto dell'ex alveo della roggia Dulbana in comune di Caldogno (Vicenza).

Con decreto 4 gennaio 1967, n. 28, del Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per le finanze è stato disposto il passaggio dal Demanio al patrimonio dello Stato di un tratto dell'ex alveo della roggia Dulbana, segnato nel catasto del comune di Caldogno (Vicenza) al foglio n. 8, mappale 187½, *di mq.* 220 ed *indicato* nella planimetria rilasciata il 25 agosto 1963, in scala 1.200, dall'Ufficio tecnico erariale di Vicenza; planimetria che fa parte integrante del decreto stesso.

(899)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica 22 agosto 1966, registrato alla Corte dei conti il 17 dicembre 1966, registro n. 107, foglio n. 10, è stato respinto il ricorso straordinario al Capo dello Stato proposto dalla signora Zampetti Lidia n. Leban, avverso l'esito del concorso per un posto di bidella non di ruolo presso la Scuola media « V. Locchi » di Gorizia.

(778)

MINISTERO DELLE FINANZE

Tabella dei prelievi applicabili ai prodotti indicati dall'articolo 1, paragrafo 2, lettere b), c), d) ed e) del Regolamento comunitario n. 13/64 (settore latte e prodotti lattiero-caseari) per il periodo dal 4 luglio 1966 al 10 luglio 1966

Prelievi applicabili all'importazione dei prodotti previsti dal Regolamento comunitario n. 13/64 (settore latte e prodotti lattiero-caseari) in provenienza da:

— Stati membri della C.E.E., quando tali prodotti sono scortati da certificato di circolazione Mod. D.D. 4

— Paesi terzi

Prelievi in lire italiane per quintale netto

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	Denominazione delle merci	Importazioni da: Belgio	Germania	Francia	Lussemburgo	Paesi Bassi	Paesi terzi
04.02		Latte e crema di latte, conservati, concentrati o zuccherati (*a*) (*b*):						
		A. senza aggiunta di zuccheri:						
	09	I. siero di latte	1.738	1.941	zero	1.738	4.516	4.113
		II. latte e crema di latte, in polvere, in imballaggi immediati ermeticamente chiusi di contenuto netto di 5 kg. o meno:						
	12	a. con aggiunta di altre sostanze (purchè non si tratti esclusivamente di antiossidanti, di emulsionanti o di vitamine), ad esclusione del latte e della crema di latte solamente acidificati, nonchè del latticello	25.216	25.692	18.340	25.216	28.320	42.184

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	Denominazione delle merci	Importazioni da: Belgio	Germania	Francia	Lussemburgo	Paesi Bassi	Paesi terzi
04.02 (segue)		b. altri, aventi tenore in peso di materie grasse:						
	15	1. inferiore o uguale all'1,5 % . . .	7.359	10.192	2.550	7.359	6.682	15.983
	16	2. superiore all'1,5 % e inferiore o uguale al 13 %	8.153	9.044	1.992	8.153	11.007	21.484
	17	3. superiore al 13 % e inferiore o uguale al 18 %	8.603	9.079	1.727	8.603	11.707	24.059
	18	4. superiore al 18 % e inferiore o uguale al 24 %	9.143	9.121	1.409	9.143	12.547	27.149
	19	5. superiore al 24 % e inferiore o uguale al 27 %	9.413	9.142	1.250	9.413	12.967	28.694
	20	6. superiore al 27 % e inferiore o uguale al 30 %	9.683	9.163	1.250	9.683	13.387	30.239
	21	7. superiore al 30 % e inferiore o uguale al 43 %	10.853	9.254	1.250	10.853	15.207	36.934
	24	8. superiore al 43 %	13.373	9.450	1.250	13.373	19.127	51.354
		III. altri:						
		a. latte (escluso il latticello avente tenore in peso di materie grasse inferiore o uguale al 6 %) e crema di latte, in polvere, aventi tenore in peso di materie grasse:						
	27	1. superiore all'1,5 % e inferiore o uguale al 13 %	6.903	7.794	742	6.903	9.757	17.734
	28	2. superiore al 13 % e inferiore o uguale al 18 %	7.353	7.829	477	7.353	10.457	20.309
	29	3. superiore al 18 % e inferiore o uguale al 24 %	7.893	7.871	159	7.893	11.297	23.399
	30	4. superiore al 24 % e inferiore o uguale al 27 %	8.163	7.892	zero	8.163	11.717	24.944
	31	5. superiore al 27 % e inferiore o uguale al 30 %	8.433	7.913	zero	8.433	12.137	26.489
	32	6. superiore al 30 % e inferiore o uguale al 43 %	9.603	8.004	zero	9.603	13.957	33.184
	35	7. superiore al 43 %	12.123	8.200	zero	12.123	17.877	47.604
		b. latte in polvere, avente tenore in peso di materie grasse inferiore o uguale all'1,5 %; latticello in polvere, avente tenore in peso di materie grasse inferiore o uguale al 6 %:						
	38	1. destinati all'alimentazione del bestiame (*d*)	zero	zero	zero	zero	zero	zero
	41	2. altri	6.109	8.942	1.300	6.109	5.432	12.233
		c. latte condensato e altri, aventi tenore in peso di materie grasse:						
	42	1. inferiore o uguale al 27 %	4.297	10.305	2.554	9.266	6.053	17.041
	43	2. superiore al 27 % e inferiore o uguale al 45 %	zero	zero	zero	zero	2.547	30.069
	45	3. superiore al 45 %	zero	zero	zero	zero	4.330	51.116
		B. con aggiunta di zuccheri:						
	47	I. latte e crema di latte, in polvere, in imballaggi immediati ermeticamente chiusi, di contenuto netto di 5 kg. o meno	25.216	25.692	18.340	25.216	28.320	42.184
		II. altri:						
		a. latte e crema di latte, in polvere, avente tenore in peso di materie grasse (*e*):						
	50	1. superiore all'1,5 % e inferiore o uguale al 13 %	6.903 (*f*)	7.794 (*f*)	742 (*f*)	6.903 (*f*)	9.757 (*f*)	17.734 (*f*)
	51	2. superiore al 13 % e inferiore o uguale al 18 %	7.353 (*f*)	7.829 (*f*)	477 (*f*)	7.353 (*f*)	10.457 (*f*)	20.309 (*f*)

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	Denominazione delle merci	Importazioni da: Belgio	Germania	Francia	Lussemburgo	Paesi Bassi	Paesi terzi
04.02 (segue)	52	3. superiore al 18 % e inferiore o uguale al 24 %	7.893 (*f*)	7.871 (*f*)	159 (*f*)	7.893 (*f*)	11.297 (*f*)	23.399 (*f*)
	53	4. superiore al 24 % e inferiore o uguale al 27 %	8.163 (*f*)	7.892 (*f*)	zero (*f*)	8.163 (*f*)	11.717 (*f*)	24.944 (*f*)
	54	5. superiore al 27 % e inferiore o uguale al 30 %	8.433 (*f*)	7.913 (*f*)	zero (*f*)	8.433 (*f*)	12.137 (*f*)	26.489 (*f*)
	55	6. superiore al 30 % e inferiore o uguale al 43 %	9.603 (*f*)	8.004 (*f*)	zero (*f*)	9.603 (*f*)	13.957 (*f*)	33.184 (*f*)
	58	7. superiore al 43 %	12.123 (*f*)	8.200 (*f*)	zero (*f*)	12.123 (*f*)	17.877 (*f*)	47.604 (*f*)
	61	b. latte in polvere, avente tenore in peso di materie grasse inferiore o uguale all'1,5 % (*e*)	6.109 (*f*)	8.942 (*f*)	1.300 (*f*)	6.109 (*f*)	5.432 (*f*)	12.233 (*f*)
		c. latte condensato ed altri, aventi tenore in peso di materie grasse:						
	65	1. inferiore o uguale al 27 %	4.398	4.710	4.668	4.398	12.647	26.932
	66	2. superiore al 27 % e inferiore o uguale al 45 % (*e*)	3.125	3.125	3.125	3.125	5.672	33.194
	69	3. superiore al 45 % (*e*)	3.125	3.125	3.125	3.125	7.455	54.241
04.03		Burro (*a*):						
	02	A. burro fuso, ghee	zero (*g*)	zero (*g*)	zero (*g*)	zero (*g*)	zero (*c*) (*g*)	72.164 (*g*)
		B. altro:						
	05	I. il cui pH, nella fase acquosa, è inferiore o uguale a 5,5 (*d*)	zero (*g*)	zero (*g*)	zero (*g*)	zero (*g*)	zero (*c*) (*g*)	60.137 (*g*)
	08	II. non nominato	zero (*g*)	zero (*g*)	zero (*g*)	zero (*g*)	zero (*c*) (*g*)	60.137 (*g*)
04.04		Formaggi e latticini (*a*):						
	26	A. formaggi dei tipi Emmental, Gruyère e Sbrinz, in forme (mole), con almeno quattro mesi di maturazione, aventi tenore minimo di materie grasse pari al 45 % in peso della sostanza secca, e di valore uguale o superiore a 95 U.C. per 100 kg (*d*)	zero	zero	zero	zero	zero	9.375
	27	B. formaggi di Glaris alle erbe (detto Schabziger) fabbricati con latte spannato ed aggiunta di erbe finemente tritate (*d*)	esente	esente	esente	esente	esente	12 % sul valore
	54	C. formaggio di tipo Cheddar, in forme intere, di valore uguale o superiore a 62 U.C. per 100 kg.	zero	zero	zero	zero	zero	23 % sul valore
		D. formaggi a pasta erborinata:						
	28	I. Roquefort	esente	esente	esente	esente	esente	10.954
	02 31 57	II. Gorgonzola ed altri	933	zero	zero	933	zero	10.954
		E. altri (esclusi i formaggi fusi):						
		I. Grana (in particolare Parmigiano Reggiano, Grana Padano), Pecorino, Reggianito, ivi compresi i formaggi non specificati nella sottovoce E., aventi tenore di acqua inferiore o uguale al 47 % in peso della materia non grassa:						
	58	— Grana (in particolare Parmigiano Reggiano, Grana Padano)	esente	esente	esente	esente	esente	12.797
	59	— Pecorino	esente	esente	esente	esente	esente	12.797
	61	— non nominati	esente	esente	esente	esente	esente	12.797
	39	II. Emmental, Gruyère e Sbrinz	zero	zero	7.610 (*h*)	zero	zero	7.610
		III. Cheddar, Chester:						
	62	— Cheddar	zero	zero	17.364 (*h*)	zero	17.364 (*h*)	17.364
	65	— Chester	zero	zero	zero	zero	zero	17.364

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	Denominazione delle merci	Importazioni da: Belgio	Germania	Francia	Lussemburgo	Paesi Bassi	Paesi terzi
04.04 (segue)	67 45 47 51	IV. Gouda, Samsoe, Svecia, Danbo, Edam, Elbo, Maribo, Fontina, Fontal, Provolone, Caciocavallo, Ragusano, Leidse, Friese nagel- e kanterkaas, Herrgard, Comté, Cantal, Asiago, Montasio, Pressato, ivi compresi i formaggi non specificati nella sottovoce E., aventi tenore di acqua superiore al 47 % e inferiore o uguale al 62 % in peso della materia non grassa	3.686	12.932	zero	3.686	6.647 (*c*)	29.224
	42	V. Tilsit (Havarti)	2.249	12.400	zero	2.249	5.760 (*c*)	21.543
	70	VI. Saint-Paulin, Butterkase, Italico, Saint-Nectaire, ivi compresi i formaggi non specificati nella sottovoce E., aventi tenore di acqua superiore al 62 % e inferiore o uguale al 68 % in peso della materia non grassa	zero	2.235	zero	zero	zero (*c*)	13.842
	01 33 74	VII. Camembert, Brie, Taleggio, Maroilles, Coulommiers, Carré de l'Est, Reblochon, Pont l'Evêque, Neufchâtel, Limbourg, Romadour, Hervé, Harzer Käse, Fromage de Bruxelles, Stracchino, ivi compresi i formaggi non specificati nella sottovoce E., aventi tenore in acqua superiore al 68 % e inferiore o uguale al 73 % in peso della materia non grassa	zero	zero	zero	zero	zero	15.973
	17 20 23 36	VIII. Latticini ed altri	zero	zero	zero	zero	zero	15.973
	13 16	F. formaggi fusi	2.913	10.672	2.913	3.846	6.929 (*c*)	30.950
17.02-A	04	Lattosio e sciroppo di lattosio (*a*)	2.281	3.005	1.612	2.281	6.307	11.493

(*a*) Il prelievo applicabile ai miscugli rientranti nel Capitolo 4 della Tariffa doganale, costituiti da prodotti di cui alle voci 04.02, 04.03, 04.04 e 17.02-A, è quello applicabile al componente soggetto al prelievo più elevato e che, nello stesso tempo, rappresenta almeno il 10 % in peso del miscuglio. Qualora non sia possibile, in tal modo, provvedere alla fissazione del prelievo, il prelievo applicabile ai miscugli sopracitati è quello che risulta applicabile secondo la classificazione tariffaria di detti miscugli.

All'importazione di prodotti rientranti nella voce di tariffa n. 21.07 (Preparazioni alimentari non nominate nè comprese altrove), aventi tenore in peso superiore al 33 % di materie grasse provenienti dal latte, si riscuote, in aggiunta al dazio doganale previsto in tariffa per tali prodotti, un prelievo addizionale pari, per ogni 100 chilogrammi di prodotto:

— per le provenienze comunitarie, alla differenza tra l'ammontare del prelievo applicabile a 100 kg di burro e l'ammontare del dazio doganale applicabile alla stessa quantità di merce;

— per le provenienze da Paesi terzi, alla differenza tra l'ammontare del prelievo applicabile a 100 kg di burro fabbricato a base di crema dolce (voce n. 04.03-B-II) e l'ammontare del dazio applicabile alla stessa quantità di merce.

(*b*) In conformità alle *Note Esplicative della Tariffa dei dazi doganali di importazione* l'aggiunta di sostanze diverse dagli zuccheri, nell'ambito della voce n. 04 02, è consentita soltanto qualora trattisi di aggiunta in deboli quantità che non modifichino il carattere tariffario dei prodotti. Un'aggiunta al latte in polvere di amido destinato particolarmente a mantenere il latte ricostituito nel suo stato fisico normale e che non superi il 10 % in peso è da considerarsi come debole.

(*c*) Il prelievo nella misura indicata è applicabile soltanto quando la merce risulti scortata da certificato di circolazione Mod. D.D. 4 nel quale risulti:

— nel quadro *A* l'indicazione dell'Italia come Paese di destinazione;

— nel quadro *B* il visto dell'autorità competente dello Stato membro esportatore indicante che è stato riscosso all'atto della esportazione l'importo di compensazione *in vigore il giorno dell'esportazione*.

In mancanza di tali indicazioni sarà applicato il prelievo per le provenienze da Paesi terzi.

(*d*) Sono ammessi in questa sottovoce subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.

(*e*) Per il calcolo del tenore in materie grasse il peso dello zucchero *aggiunto non deve essere preso in considerazione*.

(*f*) Il prelievo nella misura indicata rappresenta il prelievo da prendere a base per la determinazione del prelievo applicabile da calcolarsi in funzione del rapporto in peso esistente fra i componenti in latte e l'insieme del prodotto.

Il prelievo così determinato va, poi, aumentato di un'importo fisso di 5 U.C. per quintale di prodotto.

Il prelievo applicabile, per quintale di prodotto, sarà, pertanto, calcolato con la seguente formula: Prelievo $= Pb \times \frac{Cl}{100} + 3.125$, dove:

— Pb rappresenta il prelievo indicato, per ciascun Paese di provenienza, nella colonna corrispondente della tabella;

— Cl il peso in chilogrammi dei componenti in latte per 100 kg di prodotto;

— 3.125 l'importo fisso, espresso in lire, corrispondente a 5 U.C.

(*g*) Per il burro in imballaggi immediati di un chilogramma o meno va applicato, in aggiunta al prelievo, un supplemento di prelievo di lire 4.163 per quintale.

(*h*) Non è riscosso alcun prelievo quando il formaggio è scortato da certificato di circolazione Mod. D.D. 4 dove nel quadro *B* risulti apposta dall'autorità competente dello *Stato membro esportatore*, una delle seguenti indicazioni:

« Prodotto che non ha formato oggetto di intervento ».

« Produit n'ayant pas fait l'objet d'intervention ».

« Keine Interventionsware ».

« Geen interventieprodukt ».

Se il certificato di circolazione Mod. D.D. 4, nel quadro *B*, non contiene l'indicazione di cui al precedente comma, non è riscosso alcun prelievo soltanto quando il formaggio venga utilizzato per la trasformazione in formaggio fuso, sotto l'osservanza delle *norme e condizioni da stabilirsi* dal Ministro per le finanze.

(9386)

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso per titoli, integrato da una prova pratica di scrittura sotto dettato in lingua italiana, per l'assunzione di due inservienti in prova nel ruolo del personale della carriera ausiliaria del Consiglio nazionale delle ricerche.

IL PRESIDENTE

Veduto il proprio provvedimento n. 304/20, in data 4 aprile 1966, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana n. 121, in data 18 maggio 1966, mediante il quale è stato bandito un concorso per titoli, integrato da una prova pratica di scrittura sotto dettato in lingua italiana, per l'assunzione di due inservienti in prova nel ruolo del personale della carriera ausiliaria del Consiglio nazionale delle ricerche;

Vista la legge 11 dicembre 1962, n. 1683, contenente norme relative al personale del CNR;

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica in data 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1967, n. 686, contenente norme di esecuzione al testo unico predetto;

Considerato che occorre provvedere alla costituzione della Commissione esaminatrice del concorso sopra menzionato;

Dispone:

La Commissione esaminatrice del concorso per titoli, integrata da una prova pratica di scrittura sotto dettato in lingua italiana, per l'assunzione di due inservienti in prova nel ruolo del personale della carriera ausiliaria del Consiglio nazionale delle ricerche, è così costituita:

Presidente:

Rolla dott. Franco, segretario generale del CNR.

Componenti:

Barlaam dott. Alessandro, direttore di divisione dei servizi amministrativi del CNR;

Carosella dott.ssa Maria Pia, vice direttore bibliografico dei servizi bibliografici e documentari del CNR;

Donadio dott. Alvaro, ispettore generale dei servizi amministrativi del CNR;

Gambigliani Zoccoli dott.ssa Battistina, direttore bibliografico di 2ª classe dei servizi bibliografici e documentari del CNR.

Svolgerà le funzioni di segretario il dott. Luigi Pallavicini, consigliere di 2ª classe dei servizi amministrativi del CNR.

Roma, addì 12 gennaio 1967

Il presidente: CAGLIOTI

(871)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

ENTE NAZIONALE ASSISTENZA ORFANI LAVORATORI ITALIANI

Concorso pubblico per esami a quaranta posti di applicato di 3ª classe, categoria esecutiva - ruolo amministrativo, presso l'Ente nazionale assistenza orfani lavoratori italiani.

Art. 1.

Posti a concorso

E' indetto un concorso pubblico per esami a quaranta posti di applicato di 3ª classe della categoria esecutiva, ruolo amministrativo, presso l'Ente nazionale assistenza orfani lavoratori italiani.

Quattro di detti posti saranno assegnati presso la Direzione generale ai vincitori che avranno superato la prova facoltativa di cui alla lettera *b*) del successivo art. 4 e i rimanenti posti presso i Centri ispettivi e le Sedi provinciali.

Art. 2.

Requisiti per l'ammissione

I concorrenti debbono possedere i seguenti requisiti:

A) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

B) età non superiore agli anni 32, salvo le elevazioni consentite dalle disposizioni di legge vigenti;

C) essere in possesso regolare nei riguardi degli obblighi di leva e nei riguardi degli obblighi del servizio militare;

D) buona condotta civile e morale;

E) immunità da condanne e precedenti penali;

F) sana e robusta costituzione fisica;

G) diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado.

I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso.

Si prescinde dal limite di età per il personale in servizio di ruolo presso l'Ente. Non sono ammessi al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato politico, coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica Amministrazione o siano stati dichiarati decaduti dall'impiego pubblico per aver conseguito l'impiego medesimo mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile.

Art. 3.

Domanda di ammissione

La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta legale e firmata dagli aspiranti di proprio pugno, dovrà pervenire alla Direzione generale dell'ENAOLI, Ufficio del personale, via Giulio Romano, 46, Roma, a mezzo raccomandata, entro il termine perentorio di 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La data di arrivo delle domande è stabilita dal timbro apposto dall'Ente. Per l'invio della domanda non è ammesso tramite diverso da quello sopraindicato.

Il ritardo nell'arrivo della domanda all'ufficio del personale dell'Ente, quale ne sia la causa, anche se non imputabile al candidato, importa l'inammissibilità dell'aspirante al concorso.

Nella domanda di ammissione gli aspiranti devono dichiarare:

a) il cognome e il nome;

b) il luogo e la data di nascita (i candidati che abbiano superato il 32° anno di età dovranno indicare, ai fini dell'ammissione al concorso, i titoli posseduti che danno diritto alla elevazione del suddetto limite di età);

c) la residenza;

d) il possesso del prescritto titolo di studio con l'indicazione dell'Istituto che lo ha rilasciato e della data in cui è stato conseguito;

e) il possesso della cittadinanza italiana;

f) il Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

g) le eventuali condanne penali riportate nonchè la mancanza di procedimenti penali in corso e l'immunità da qualsiasi altro precedente penale. In caso contrario, il concorrente dovrà dichiarare i carichi pendenti, i precedenti penali delle condanne eventualmente riportate, anche se vi sia stata amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale;

h) la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari;

i) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche Amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

l) di essere disposti a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi destinazione e di non presentare istanza di trasferimento da altra residenza, prima che sia trascorso un periodo non inferiore a 3 anni di permanenza nella sede di prima destinazione;

m) l'indirizzo al quale dovranno essere trasmesse le comunicazioni relative al concorso. L'Ente non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte dell'aspirante e comunque da cause non imputabili all'Ente stesso.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza del concorrente.

Per coloro che prestano servizio militare è sufficiente il visto del comandante la compagnia, o unità equiparata di appartenenza.

Per i dipendenti dell'Ente è sufficiente, in luogo della predetta autenticazione, il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Per la compilazione della domanda i candidati possono attenersi allo schema allegato *A*) al presente bando.

Art. 4.

Prove di esame

I candidati ammessi al concorso riceveranno tempestiva comunicazione del luogo, giorno ed ora in cui si effettueranno le prove di esame.

Gli esami consisteranno in due prove scritte, una pratica di dattilografia ed una orale.

Sono inoltre previste due prove pratiche facoltative di stenografia e di macchine contabili.

Le prove scritte consisteranno:

1) in un componimento di italiano;

2) nella risoluzione di un problema di aritmetica elementare nei limiti del seguente programma:

nomenclatura decimale. Prime operazioni. Divisibilità dei numeri. Numeri primi. Massimo comune divisore e minimo comune multiplo. Frazioni ordinarie e decimali. Principali operazioni su di esse. Sistema metrico decimale. Numeri complessi. Potenza e radice dei numeri. Estrazione della radice quadrata. Rapporti e proporzioni. Media aritmetica. Regola di sconto. Regola del tre semplice, regola del tre composto.

La prova pratica di dattilografia consisterà in un saggio di scrittura sotto dettato alla velocità di 200 battute al minuto primo (circa).

La prova orale consisterà:

1) cenni sull'ordinamento costituzionale e amministrativo dello Stato: la Costituzione — la legge — il Parlamento (composizione e funzioni) — il Presidente della Repubblica — il Governo (il Consiglio dei Ministri — il Presidente del Consiglio — i Ministri — i Sottosegretari di Stato) — Organizzazione amministrativa dello Stato (Ministeri, Prefetture ed altri Organi centrali e locali — Amministrazioni autonome) — Regione, Provincia, Comune: loro organi e funzioni;

2) cenni sulla legislazione sociale italiana, con particolare riguardo all'assistenza minorile;

3) aritmetica elementare nei limiti del programma indicato per la prova scritta;

4) cenni sulle strutture, finalità e servizi dell'ENAOLI.

Le prove pratiche facoltative consisteranno:

a) in una prova integrativa di scrittura stenografica sotto dettatura alla velocità di 80 parole al minuto primo (circa);

b) in una prova integrativa di esecuzione di operazioni di perforazione su macchine I.B.M. 026.

Per lo svolgimento delle prove saranno osservate le norme di cui all'art. 6 del regolamento organico del personale e quelle di cui all'allegato *B*) al presente bando.

Saranno ammessi alla prova pratica di dattilografia i candidati che avranno riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che avranno riportato nella prova pratica di dattilografia la votazione di almeno sei decimi.

La prova orale non si intenderà superata se il candidato non avrà ottenuto la votazione di almeno sei decimi.

Le prove pratiche facoltative potranno essere sostenute soltanto dai candidati che avranno superato la prova orale.

Per la valutazione delle prove pratiche facoltative la Commissione giudicatrice disporrà complessivamente di:

punti 2 per la prova di stenografia;
punti 2 per la prova di macchine contabili.

Tali prove si intenderanno superate soltanto se il concorrente avrà ottenuto in ciascuna di esse almeno punti 1,20.

La votazione complessiva è stabilita dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritte con i voti riportati nella prova orale ed in quelle pratiche.

Art. 5.

Titoli di precedenza e di preferenza

I candidati che abbiano superato la prova orale dovranno far pervenire, entro il termine perentorio di giorni 20 a decorrere dal giorno successivo a quello di ricevimento dell'apposito invito, i documenti, redatti nelle prescritte forme legali, attestanti il possesso degli eventuali titoli di precedenza o di preferenza nella nomina, ai quali abbiano diritto in virtù delle norme vigenti.

I candidati potranno avvalersi dei titoli predetti, sempre che provvedano a trasmettere la relativa documentazione entro il termine come sopra stabilito, anche se ne siano venuti in possesso dopo la scadenza del termine per la presentazione della domanda.

Art. 6.

Graduatoria

La graduatoria di merito del concorso sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva e con l'osservanza di tutte le disposizioni di legge vigenti in materia di precedenze e preferenze per la nomina a pubblici impieghi.

Saranno dichiarati idonei i concorrenti che abbiano superato le prove scritte, quella pratica di dattilografia e quella orale.

La graduatoria dei vincitori e quella dei dichiarati idonei saranno approvate con deliberazione del Comitato esecutivo, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione allo impiego.

Il Comitato esecutivo ha la facoltà di conferire i posti disponibili ai concorrenti dichiarati idonei, secondo le norme di cui all'art. 8 del regolamento organico del personale.

Art. 7.

Presentazione dei documenti

I concorrenti dichiarati vincitori dovranno far pervenire, nel termine perentorio di 30 giorni a decorrere dal giorno successivo a quello di ricevimento dell'apposito invito, i seguenti documenti:

1) diploma originale del titolo di studio prescritto, ovvero copia autenticata, ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678;

2) estratto dell'atto di nascita (non è ammesso il certificato), in carta da bollo, rilasciato dall'ufficiale dello stato civile del Comune di origine.

I candidati che beneficiano delle disposizioni speciali per l'elevazione del limite massimo di età dovranno produrre i documenti necessari per comprovare il possesso dei rispettivi requisiti, ove non abbiano già trasmesso documento ai fini della precedenza o della preferenza di cui al precedente art. 5;

3) certificato di cittadinanza italiana, su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza, o dallo ufficiale di stato civile del Comune di origine;

4) certificato di godimento dei diritti politici, in carta da bollo, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza. Per i minori di anni ventuno, il certificato, la cui esibizione è in ogni caso obbligatoria, conterrà la dichiarazione che il candidato non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, impediscono il possesso dei diritti politici stessi;

5) certificato generale del casellario giudiziale, su carta da bollo, rilasciato dal segretario della Procura della Repubblica. Tale documento non può essere sostituito con il certificato penale;

6) certificato su carta da bollo, rilasciato da un medico militare, o dal medico provinciale, o dall'ufficiale sanitario del Comune, dal quale risulti che il candidato è di costituzione sana e fisicamente idoneo al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale concorre.

Qualora l'aspirante sia affetto da qualche imperfezione fisica il certificato ne deve fare menzione e indicare se l'imperfezione stessa menomi l'attitudine all'impiego al quale il candidato medesimo concorre.

Per gli aspiranti invalidi di guerra o invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati, o invalidi per servizio, il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza e contenere, ai sensi rispettivamente dell'art. 6 n. 3 della legge 3 giugno 1950, n. 375, e dell'art. 3 della legge 24 febbraio 1953, n. 142, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura ed il grado della sua invalidità o mutilazione, non riesca di pregiudizio alla salute e alla incolumità dei compagni di lavoro.

L'Amministrazione si riserva, in ogni caso, la facoltà di sottoporre a visita medica di un sanitario di sua fiducia i concorrenti per i quali ritenga necessario l'accertamento;

7) documento, in carta da bollo, aggiornato a data recente, comprovante l'adempimento degli obblighi militari e cioè copia dello stato di servizio o del foglio matricolare o certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva.

I documenti di cui ai numeri 3), 4), 5), 6) devono avere data non anteriore a tre mesi rispetto a quella della comunicazione di cui al primo comma del presente articolo.

I concorrenti in costanza di rapporto d'impiego di ruolo con l'Ente sono esentati dalla presentazione dei predetti documenti ad esclusione di quelli previsti ai numeri 3), 4), 5) e 6) del presente articolo.

Art. 8.

Periodo di prova - Nomina dei vincitori

I vincitori del concorso, che risulteranno in possesso di tutti i requisiti prescritti, saranno nominati in prova, con provvedimento del presidente dell'Ente, previa deliberazione del Comitato esecutivo, per un periodo non inferiore a 6 mesi, con la qualifica di applicato di 3ª classe e con il trattamento economico iniziale spettante a tale qualifica.

I vincitori che, avendo conseguito la nomina in prova, non assumeranno servizio senza giustificato motivo, nel termine loro prefisso, presso le sedi alle quali saranno destinati, verranno dichiarati decaduti dalla nomina stessa.

Compiuto il periodo di prova con esito favorevole, l'impiegato consegue la nomina in ruolo con provvedimento del presidente dell'Ente, previa delibera del Comitato esecutivo.

E' fatto obbligo ai vincitori di partecipare ai corsi di formazione indetti dall'Ente.

Art. 9.

Commissione giudicatrice

La Commissione giudicatrice del concorso sarà nominata dal presidente dell'Ente.

Art. 10.

Norme di rinvio

Per tutto quanto non previsto nel presente bando, saranno osservate le disposizioni contenute nel regolamento organico del personale e, ove applicabili, quelle vigenti in materia per i dipendenti civili dello Stato.

Il presidente: GIACCONE

ALLEGATO *A*

RACCOMANDATA

All'Ente nazionale assistenza orfani lavoratori italiani - Ufficio del personale - Via Giulio Romano, 46. — ROMA

Il sottoscritto . . . . nato a . . . . . . provincia di (. . . . . .) il . . . . e residente in . . . . . provincia di (. . . . . .) via . . . . n. . . . . chiede di essere ammesso a partecipare al concorso per esami a n. . . . . posti di . . . . categoria . . . . ruolo . . . . . .

Fa presente (solo per coloro che, avendo superato il 32° anno di età alla data di scadenza per la presentazione della domanda, abbiano diritto alla elevazione del suddetto limite) di avere diritto all'aumento del limite di età in quanto . . . . . (indicare con esattezza il titolo che dà diritto allo aumento del suddetto limite).

Il sottoscritto dichiara:

a) di essere in possesso del diploma di Istituto di istruzione secondaria di 1° grado conseguito il . . . . presso . . . . . .;

b) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

c) di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di . . . . . (i candidati non iscritti nelle liste elettorali indicheranno i motivi della non iscrizione o della cancellazione; i candidati minori di anni 21 dichiareranno se siano o meno incorsi in alcuna delle cause che impediscono il possesso dei diritti politici);

d) di non avere precedenti penali in corso, di non avere mai subito condanne penali e di essere immune da qualsiasi altro precedente penale (in caso contrario, dichiarare i procedimenti penali in corso e le condanne penali riportate);

e) di essere, nei riguardi degli obblighi militari, nella seguente posizione . . . .;

f) di avere / non avere prestato servizio con rapporto di impiego presso pubbliche Amministrazioni (in caso affermativo indicare quali, specificando le cause di risoluzione dei singoli rapporti);

g) di avere preso visione del relativo bando di concorso e di sottostare alle condizioni in esso stabilite e, in particolare, a quelle previste al punto *l*) dell'art. 3 del bando stesso.

Il sottoscritto chiede che ogni notizia relativa alla presente domanda gli sia trasmessa al seguente indirizzo . . . .

. . . .
(firma autenticata come previsto dall'art. 3 del bando)

Luogo e data . . . .

ALLEGATO *B*

NORME PER I CONCORRENTI

1. I concorrenti, prima che abbia inizio ciascuna prova di esame, debbono dimostrare la propria identità personale mediante presentazione della carta di identità, ottenuta ai sensi della legge di pubblica sicurezza, o di altro documento di riconoscimento con fotografia, rilasciato da una autorità dello Stato.

2. I concorrenti che si presenteranno agli esami dopo la lettura del tema non saranno ammessi alla prova.

3. I concorrenti dovranno presentarsi alle prove di esame muniti dell'occorrente per scrivere.

4. I concorrenti non debbono portare appunti, nè libri, nè pubblicazioni di qualsiasi genere e neppure carta da scrivere, dovendo i lavori, a pena di nullità, essere scritti esclusivamente su carta recante apposito contrassegno, fornita dalla Commissione esaminatrice.

Durante le prove scritte non è permesso ai concorrenti di parlare tra loro e di mettersi in qualunque modo in relazione con altri. Il concorrente che contravviene a queste disposizioni è escluso dal concorso.

5. Compiuto il lavoro, il concorrente, a pena di nullità, senza apporvi la propria firma od altro contrassegno, dovrà porlo entro la busta più grande, ove porrà altresì l'altra di minor formato che chiuderà dopo avervi inserito il cartoncino nel quale dovrà indicare il proprio cognome e nome, la data e il luogo di nascita; dopo di che, chiusa anche la busta grande, la consegnerà ai commissari presenti.

(119)

Concorso pubblico per esami a novanta posti di assistente sociale di 3ª classe, categoria di concetto del ruolo servizio sociale, presso l'Ente nazionale assistenza orfani lavoratori italiani.

Art. 1.

Posti a concorso

E' indetto un concorso pubblico per esami a novanta posti di assistente sociale di 3ª classe, della categoria di concetto, ruolo servizio sociale, presso le sedi provinciali, escluse quelle del Lazio, dell'Ente nazionale assistenza orfani lavoratori italiani.

Art. 2.

Requisiti per l'ammissione

I concorrenti debbono possedere i seguenti requisiti:

A) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

B) età non superiore agli anni 32, salvo le elevazioni consentite dalle disposizioni di legge vigenti;

C) essere in posizione regolare nei riguardi degli obblighi di leva e nei riguardi degli obblighi del servizio militare;

D) buona condotta civile e morale;

E) immunità da condanne e precedenti penali;

F) sana e robusta costituzione fisica;

G) diploma di Istituto di istruzione secondaria di 2° grado;

H) certificato di qualificazione professionale rilasciato da Scuola di Servizio sociale attualmente con corso triennale.

I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso.

Si prescinde dal limite di età per il personale in servizio di ruolo presso l'Ente. Non sono ammessi al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato politico, coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica Amministra-

zione o siano stati dichiarati decaduti dall'impiego pubblico per aver conseguito l'impiego medesimo mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile.

Art. 3.

Domanda di ammissione

La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta legale e firmata dagli aspiranti di proprio pugno, dovrà pervenire alla Direzione generale dell'ENAOLI - Ufficio del personale, via Giulio Romano n. 46 - Roma, a mezzo raccomandata, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La data di arrivo delle domande è stabilita dal timbro apposto dall'Ente. Per l'invio della domanda non è ammesso tramite diverso da quello sopraindicato.

Il ritardo nell'arrivo della domanda all'Ufficio del Personale dell'Ente, quale ne sia la causa, anche se non imputabile al candidato, importa l'inammissibilità dell'aspirante al concorso.

Nella domanda di ammissione gli aspiranti devono dichiarare:

a) il cognome e il nome;

b) il luogo e la data di nascita (i candidati che abbiano superato il 32° anno di età dovranno indicare, ai fini dell'ammissione al concorso, i titoli posseduti che danno diritto alla elevazione del suddetto limite di età);

c) la residenza;

d) il possesso del prescritto titolo di studio con l'indicazione dell'Istituto scolastico che lo ha rilasciato e della data in cui è stato conseguito;

e) il possesso del diploma di assistente sociale conseguito presso una scuola con corso attualmente triennale di Servizio sociale;

f) il possesso della cittadinanza italiana;

g) il Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

h) le eventuali condanne penali riportate nonchè la mancanza di procedimenti penali in corso e l'immunità da qualsiasi altro precedente penale. In caso contrario, il concorrente dovrà dichiarare i carichi pendenti, i precedenti penali delle condanne eventualmente riportate, anche se vi sia stata amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale;

i) la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari;

l) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche Amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

m) di essere disposti a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi destinazione e di non presentare istanza di trasferimento ad altra residenza prima che sia trascorso un periodo non inferiore a tre anni di permanenza nella sede di prima destinazione;

n) l'indirizzo al quale dovranno essere trasmesse le comunicazioni relative al concorso. L'Ente non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte dell'aspirante e comunque da cause non imputabili all'Ente stesso.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza del concorrente.

Per coloro che prestano servizio militare è sufficiente il visto del comandante la compagnia, o unità equiparata di appartenenza.

Per i dipendenti dell'Ente è sufficiente, in luogo della predetta autenticazione, il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Per la compilazione della domanda i candidati possono attenersi allo schema allegato *A*) al presente bando.

Art. 4.

Prove di esame

I candidati ammessi al concorso riceveranno tempestiva comunicazione del luogo, giorno ed ora in cui si effettueranno le prove di esame.

Gli esami consisteranno in due prove scritte ed una orale, secondo il programma contenuto nell'allegato *B*) al presente bando.

Per lo svolgimento delle prove saranno osservate le norme di cui all'art. 6 del regolamento organico del personale e quelle di cui all'allegato *C*) al presente bando.

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che avranno riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

La prova orale non si intenderà superata se il candidato non avrà ottenuto in essa la votazione di almeno sei decimi.

La votazione complessiva è stabilita dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritte con il voto riportato nella prova orale.

Art. 5.

Titoli di precedenza e di preferenza

I candidati che abbiano superato la prova orale dovranno fare pervenire, entro il termine perentorio di giorni venti a decorrere dal giorno successivo a quello di ricevimento dello apposito invito, i documenti, redatti nelle prescritte forme legali, attestanti il possesso degli eventuali titoli di precedenza o di preferenza nella nomina, ai quali abbiano diritto in virtù delle norme vigenti.

I candidati potranno avvalersi dei titoli predetti, sempre che provvedano a trasmettere la relativa documentazione entro il termine come sopra stabilito, anche se ne siano venuti in possesso dopo la scadenza del termine per la presentazione della domanda.

Art. 6.

Graduatoria

La graduatoria di merito del concorso sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva e con la osservanza di tutte le disposizioni di legge vigenti in materia di precedenze e preferenze per la nomina a pubblici impieghi.

Saranno dichiarati idonei i concorrenti che abbiano superato le prove scritte e quella orale.

La graduatoria dei vincitori e quella dei dichiarati idonei saranno approvate con deliberazione del Comitato esecutivo, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

Il Comitato esecutivo ha la facoltà di conferire i posti disponibili ai concorrenti dichiarati idonei, secondo le norme di cui all'art. 8 del regolamento organico del personale.

Art. 7.

Presentazione dei documenti

I concorrenti dichiarati vincitori dovranno far pervenire, nel termine perentorio di trenta giorni a decorrere dal giorno successivo a quello di ricevimento dell'apposito invito, i seguenti documenti:

1) diploma originale del titolo di studio prescritto, ovvero copia autenticata, ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678;

2) certificato di qualificazione professionale rilasciato da scuola con corso attualmente triennale di Servizio sociale;

3) estratto dell'atto di nascita (non è ammesso il certificato), in carta da bollo, rilasciato dall'ufficiale dello stato civile del Comune di origine.

I candidati che beneficiano delle disposizioni speciali per l'elevazione del limite massimo di età dovranno produrre i documenti necessari per comprovare il possesso dei rispettivi requisiti, ove non abbiano già trasmesso documento ai fini della precedenza o della preferenza di cui al precedente art. 5;

4) certificato di cittadinanza italiana, su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza, o dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine;

5) certificato di godimento dei diritti politici, in carta da bollo, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza;

Per i minori di anni ventuno, il certificato, la cui esibizione è in ogni caso obbligatoria, conterrà la dichiarazione che il candidato non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, impediscono il possesso dei diritti politici stessi;

6) certificato generale del casellario giudiziale, su carta da bollo, rilasciato dal segretario della Procura della Repubblica. Tale documento non può essere sostituito con il certificato penale;

7) certificato su carta da bollo, rilasciato da un medico militare, o dal medico provinciale, o dall'ufficiale sanitario del Comune, dal quale risulti che il candidato è di costituzione sana e fisicamente idoneo al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale concorre.

Qualora l'aspirante sia affetto da qualche imperfezione fisica il certificato ne deve fare menzione e indicare se l'imperfezione stessa menomi l'attitudine all'impiego al quale il candidato medesimo concorre.

Per gli aspiranti invalidi di guerra o invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati, o invalidi per servizio, il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza e contenere, ai sensi rispettivamente dell'art. 6 n. 3 della legge 3 giugno 1950, n. 375, e dell'art. 3 della legge 24 febbraio 1953, n. 142, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura ed il grado della sua invalidità o mutilazione, non riesca di pregiudizio alla salute e alla incolumità dei compagni di lavoro.

L'Amministrazione si riserva, in ogni caso, la facoltà di sottoporre a visita medica di un sanitario di sua fiducia i concorrenti per i quali ritenga necessario l'accertamento;

8) documento, in carta da bollo, aggiornato a data recente, comprovante l'adempimento degli obblighi militari e cioè copia dello stato di servizio o del foglio matricolare o certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva.

I documenti di cui ai numeri 4), 5), 6) e 7) devono avere data non anteriore a tre mesi rispetto a quella della comunicazione di cui al primo comma del presente articolo.

I concorrenti in costanza di rapporto d'impiego di ruolo con l'Ente sono esentati dalla presentazione dei predetti documenti ad esclusione di quelli previsti ai numeri 4), 5), 6) e 7) del presente articolo.

Art. 8.

Periodo di prova - Nomina dei vincitori

I vincitori del concorso, che risulteranno in possesso di tutti i requisiti prescritti, saranno nominati in prova con provvedimento del Presidente dell'Ente, previa deliberazione del Comitato Esecutivo, per un periodo non inferiore a 6 mesi, con la qualifica di assistente sociale di 3ª classe e con il trattamento economico iniziale spettante a tale qualifica.

I vincitori che, avendo conseguito la nomina in prova, non assumeranno servizio senza giustificato motivo, nel termine loro prefisso, presso le Sedi alle quali saranno destinati, verranno dichiarati decaduti dalla nomina stessa.

Compiuto il periodo di prova con esito favorevole, l'impiegato consegue la nomina in ruolo con provvedimento del presidente dell'Ente, previa delibera del Comitato esecutivo.

E' fatto obbligo ai vincitori di partecipare ai corsi di formazione indetti dall'Ente.

Art. 9.

Commissione giudicatrice

La Commissione giudicatrice del concorso sarà nominata dal presidente dell'Ente.

Art. 10.

Norme di rinvio

Per tutto quanto non previsto nel presente bando, saranno osservate le disposizioni contenute nel regolamento organico del personale, e, ove applicabili, quelle vigenti in materia per i dipendenti civili dello Stato.

Il presidente: GIACCONE

ALLEGATO *A*

RACCOMANDATA

All'Ente nazionale assistenza orfani lavoratori italiani - Ufficio del personale - Via Giulio Romano, 46. — ROMA

Il sottoscritto . . . . nato a . . . . . . (provincia di . . . .) il . . . . e residente in . . . . (provincia di . . . .) via . . . . n. . . . chiede di essere ammesso a partecipare al concorso per esami a n. . . . posti di . . . . categoria . . . . ruolo . . . . . .

Fà presente (solo per coloro che, avendo superato il 32° anno di età alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda, abbiano diritto alla elevazione del suddetto limite) di avere diritto all'aumento del limite di età in quanto . . . . (indicare con esattezza il titolo che dà diritto all'aumento del suddetto limite).

Il sottoscritto dichiara:

a) di essere in possesso del diploma di . . . . conseguito il . . . . . . presso . . . .;

b) di essere provvisto del certificato di qualificazione professionale conseguito il . . . . presso la Scuola . . . . attualmente con corso triennale di Servizio sociale;

c) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

d) di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di . . . . (i candidati non iscritti nelle liste elettorali indicheranno i motivi della non iscrizione o della cancellazione; i candidati minori di anni 21 dichiareranno se siano o meno incorsi in alcuna delle cause che impediscono il possesso dei diritti politici);

e) di non avere procedimenti penali in corso, di non avere mai subito condanne penali e di essere immune da qualsiasi altro precedente penale (in caso contrario, dichiarare i procedimenti penali in corso e le condanne penali riportate);

f) di essere, nei riguardi degli obblighi militari, nella seguente posizione: . . . .;

g) di avere (o non avere) prestato servizio con rapporto di impiego presso pubbliche Amministrazioni (in caso affermativo indicare quali, specificando le cause di risoluzione dei singoli rapporti);

h) di avere preso visione del relativo bando di concorso e di sottostare alle condizioni in esso stabilite e, in particolare, a quelle previste al punto *m*) dell'art. 3 del bando stesso.

Il sottoscritto chiede che ogni notizia relativa alla presente domanda gli sia trasmessa al seguente indirizzo . . . .

. . . . (firma autenticata come previsto dall'art. 3 del bando)

Luogo e data

. . . .

ALLEGATO *B*

PROGRAMMA D'ESAME

PROVE SCRITTE

Servizio sociale:

Finalità del servizio sociale - Principi del servizio sociale - I bisogni degli individui e dei gruppi - L'evoluzione dei ruoli nella società moderna - Metodologia del servizio sociale: studio e raccolta degli elementi obiettivi e diagnostici relativi all'individuo, al gruppo e alla comunità - Diagnosi - Intervento, con particolare riguardo alle tecniche del colloquio, della valutazione e della documentazione - Il servizio sociale individuale - Il servizio sociale di gruppo - Il servizio sociale di comunità - L'amministrazione dei servizi sociali - La ricerca di servizio sociale - L'azione sociale - Loro fini, caratteristiche, interazioni - Il rapporto professionale: vari tipi e livelli di rapporto; l'uso che l'assistente sociale può farne; il lavoro in èquipe.

Il servizio sociale per minori: sue differenze rispetto al servizio sociale per adulti - Il principio dell'autodeterminazione nel trattamento dei minori - Il nucleo familiare e il trattamento familiare in rapporto ai bisogni dei minori - Il servizio sociale e le altre professioni aventi per oggetto l'uomo: caratteri distintivi, rapporti, interdipendenze. La programmazione e la pianificazione nel lavoro di servizio sociale, con particolare riguardo alle finalità del servizio sociale ENAOLI - Graduatoria dei bisogni dei minori in rapporto alle risorse dell'Ente.

Legislazione sociale:

L'ENAOLI come organismo di assistenza pubblica, suo ordinamento e prestazioni - Prevenzione, previdenza, assistenza e sicurezza sociale: concetti, caratteri distintivi, punti di convergenza - Gli elementi del rapporto di assicurazione sociale: soggetti, oggetto, contenuto - Gli eventi coperti dall'assicurazione sociale: malattia, infortunio, malattia professionale, tubercolosi, maternità, invalidità, vecchiaia, morte, disoccupazione - Gli obblighi contributivi - L'assistenza nell'ordinamento italiano: le fonti, i soggetti, l'oggetto.

PROVA ORALE

Materie oggetto delle prove scritte

Elementi di psicologia e psico-pedagogia:

Elementi fondamentali di psicologia generale, differenziale, sociale - Le varie fasi dell'età evolutiva con particolare riferimento all'adolescenza - Accenni alla patologia e all'igiene mentale infantile - I bisogni fondamentali dei minori e le loro motivazioni - Il valore del nucleo familiare - Problemi specifici del nucleo familiare (associazione, dissociazione, opposizione, disgregazione, ecc.), con particolare riferimento al nucleo privo di uno o entrambi i genitori - Difficoltà dell'orfano - I principi dell'educazione - Le comunità educativo-assistenziali per i minori normali - Le istituzioni specifiche, sul piano diagnostico e del trattamento, per i minori disadattati e sub-normali - La collaborazione del servizio sociale con le comunità educativo-assistenziali.

Elementi di sociologia:

Concetti, indirizzi generali, metodi in sociologia - Individuo, cultura, personalità - Nozioni sul rapporto dell'uomo con il suo ambiente - Ruoli familiari e ruoli sociali - Gruppi sociali - Conoscenze relative agli elementi e forze che influenzano l'attuale trasformazione sociale - Sviluppo della socialità del minore - Condizioni per lo sviluppo armonico della socialità.

Elementi di diritto pubblico:

Diritti e doveri dei cittadini previsti dalla Costituzione - Organi costituzionali dello Stato - Funzione legislativa, esecutiva e giurisdizionale - Ordinamento amministrativo dello Stato: centrale e periferico - Enti di diritto pubblico - Cenni sul rapporto di pubblico impiego: diritti e doveri dell'impiegato.

Nozioni generali di diritto:

Protezione delle madri e dei minori, filiazione legittima, filiazione naturale e illegittima, riconoscimento dei figli naturali, dichiarazione di paternità e maternità, legittimazione, patria potestà, tutela, curatela, adozione, affiliazione; norme penali riguardanti i minori; reati contro la famiglia.

ALLEGATO *C*

NORME PER I CONCORRENTI

1. — I concorrenti, prima che abbia inizio ciascuna prova di esame, debbono dimostrare la propria identità personale mediante presentazione della carta di identità, ottenuta ai sensi della legge di P. S., o di altro documento di riconoscimento con fotografia, rilasciato da una Autorità dello Stato.

2. — I concorrenti che si presenteranno agli esami dopo la lettura del tema non saranno ammessi alla prova.

3. — I concorrenti dovranno presentarsi alle prove di esame muniti dell'occorrente per scrivere.

4. — I concorrenti non debbono portare appunti, nè libri, nè pubblicazioni di qualsiasi genere e neppure carta da scrivere, dovendo i lavori, a pena di nullità, essere scritti esclusivamente su carta recante apposito contrassegno, fornita dalla Commissione esaminatrice.

Durante le prove scritte non è permesso ai concorrenti di parlare tra loro e di mettersi in qualunque modo in relazione con altri. Il concorrente che contravviene a queste disposizioni è escluso dal concorso.

5. — Compiuto il lavoro, il concorrente, a pena di nullità, senza apporvi la propria firma od altro contrassegno, dovrà porlo entro la busta più grande, ove porrà altresì l'altra di minor formato che chiuderà dopo avervi inserito il cartoncino nel quale dovrà indicare il proprio cognome e nome, la data, e il luogo di nascita; dopo di che, chiusa anche la busta grande, la consegnerà ai Commissari presenti.

(120)

Concorso pubblico per esami a diciotto posti di vice dirigente di Servizio sociale nella categoria direttiva, ruolo Servizio sociale, presso l'Ente nazionale assistenza orfani lavoratori italiani.

Art. 1.
Posti a concorso

E' indetto un concorso pubblico per esami a diciotto posti di vice dirigente di Servizio sociale della categoria direttiva, ruolo Servizio sociale, presso i Centri ispettivi di zona dell'Ente nazionale assistenza orfani lavoratori italiani.

Art. 2.
Requisiti per l'ammissione

I concorrenti debbono possedere i seguenti requisiti:

A) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

B) età non superiore agli anni 32, salvo le elevazioni consentite dalle disposizioni di legge vigenti;

C) essere in posizione regolare nei riguardi degli obblighi di leva e nei riguardi degli obblighi del servizio militare;

D) buona condotta civile e morale;

E) immunità da condanne e precedenti penali;

F) sana e robusta costituzione fisica;

G) diploma di laurea rilasciato da Università o Istituto statale o legalmente riconosciuto;

H) certificato di qualificazione professionale rilasciato da scuola di Servizio sociale attualmente con corso triennale.

I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso.

Si prescinde dal limite di età per il personale in servizio di ruolo presso l'Ente. Non sono ammessi al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato politico, coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica Amministrazione o siano stati dichiarati decaduti dall'impiego pubblico per aver conseguito l'impiego medesimo mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile.

Art. 3.
Domanda di ammissione

La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta legale e firmata dagli aspiranti di proprio pugno, dovrà pervenire alla Direzione generale dell'ENAOLI - Ufficio del personale, via Giulio Romano n. 46 - Roma, a mezzo raccomandata, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La data di arrivo delle domande è stabilita dal timbro apposto dall'Ente. Per l'invio della domanda non è ammesso tramite diverso da quello sopraindicato.

Il ritardo nell'arrivo della domanda all'ufficio del personale dell'Ente, quale ne sia la causa, anche se non imputabile al candidato, importa l'inammissibilità dell'aspirante al concorso.

Nella domanda di ammissione gli aspiranti devono dichiarare:

a) il cognome e il nome;

b) il luogo e la data di nascita (i candidati che abbiano superato il 32° anno di età dovranno indicare, ai fini dell'ammissione al concorso, i titoli posseduti che danno diritto alla elevazione del suddetto limite di età);

c) la residenza;

d) il possesso del prescritto titolo di studio con l'indicazione della Università che lo ha rilasciato e della data in cui è stato conseguito;

e) il possesso del diploma di assistente sociale conseguito presso una scuola attualmente con corso triennale di Servizio sociale;

f) il possesso della cittadinanza italiana;

g) il Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

h) le eventuali condanne penali riportate nonchè la mancanza di procedimenti penali in corso e l'immunità da qualsiasi altro precedente penale. In caso contrario, il concorrente dovrà dichiarare i carichi pendenti, i precedenti penali delle condanne eventualmente riportate, anche se vi sia stata amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale;

i) la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari;

l) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche Amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

m) di essere disposti a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi destinazione e di non presentare istanza di trasferimento ad altra residenza prima che sia trascorso un periodo non inferiore a tre anni di permanenza nella sede di prima destinazione;

n) l'indirizzo al quale dovranno essere trasmesse le comunicazioni relative al concorso. L'Ente non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte dell'aspirante e comunque da cause non imputabili all'Ente stesso.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da notaio o dal segretario comunale del luogo di presidenza del concorrente.

Per coloro che prestano servizio militare è sufficiente il visto del comandante la compagnia, o unità equiparata di appartenenza.

Per i dipendenti dell'Ente è sufficiente, in luogo della predetta autenticazione, il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Per la compilazione della domanda i candidati possono attenersi allo schema allegato *A*) al presente bando.

Art. 4.
Prove di esame

I candidati ammessi al concorso riceveranno tempestiva comunicazione del luogo, giorno ed ora in cui si effettueranno le prove di esame.

Gli esami consisteranno in due prove scritte ed una orale, secondo il programma contenuto nell'allegato *B*) al presente bando.

Per lo svolgimento delle prove saranno osservate le norme di cui all'art. 6 del regolamento organico del personale e quelle di cui all'allegato *C*) al presente bando.

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che avranno riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

La prova orale non si intenderà superata se il candidato non avrà ottenuto in essa la votazione di almeno sei decimi.

La votazione complessiva è stabilita dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritte con il voto riportato nella prova orale.

Art. 5.

Titoli di precedenza e di preferenza

I candidati che abbiano superato la prova orale dovranno fare pervenire, entro il termine perentorio di giorni venti a decorrere dal giorno successivo a quello di ricevimento dell'apposito invito, i documenti, redatti nelle prescritte forme legali, attestanti il possesso degli eventuali titoli di precedenza o di preferenza nella nomina, ai quali abbiano diritto in virtù delle norme vigenti.

I candidati potranno avvalersi dei titoli predetti, sempre che provvedano a trasmettere la relativa documentazione entro il termine come sopra stabilito, anche se ne siano venuti in possesso dopo la scadenza del termine per la presentazione della domanda.

Art. 6.

Graduatoria

La graduatoria di merito del concorso sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva e con l'osservanza di tutte le disposizioni di legge vigenti in materia di precedenze e preferenze per la nomina a pubblici impieghi.

Saranno dichiarati idonei i concorrenti che abbiano superato le prove scritte e quella orale.

La graduatoria dei vincitori e quella dei dichiarati idonei saranno approvate con deliberazione del Comitato esecutivo, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

Il Comitato esecutivo ha la facoltà di conferire i posti disponibili ai concorrenti dichiarati idonei, secondo le norme di cui all'art. 8 del regolamento organico del personale.

Art. 7.

Presentazione dei documenti

I concorrenti dichiarati vincitori dovranno far pervenire, nel termine perentorio di trenta giorni a decorrere dal giorno successivo a quello di ricevimento dell'apposito invito, i seguenti documenti:

1) diploma originale del titolo di studio prescritto, ovvero copia autenticata, ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678;

2) certificato di qualificazione professionale rilasciato da scuola attualmente con corso triennale di Servizio sociale;

3) estratto dell'atto di nascita (non è ammesso il certificato), in carta da bollo, rilasciato dall'ufficiale dello stato civile, del Comune di origine.

I candidati che beneficiano delle disposizioni speciali per l'elevazione del limite massimo di età dovranno produrre i documenti necessari per comprovare il possesso dei rispettivi requisiti, ove non abbiano già trasmesso documento ai fini della precedenza o della preferenza di cui al precedente art. 5;

4) certificato di cittadinanza italiana, su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza, o dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine;

5) certificato di godimento dei diritti politici, in carta da bollo, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza.

Per i minori di anni ventuno, il certificato, la cui esibizione è in ogni caso obbligatoria, conterrà la dichiarazione che il candidato non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, impediscono il possesso dei diritti politici stessi;

6) certificato generale del casellario giudiziale, su carta da bollo, rilasciato dal segretario della Procura della Repubblica. Tale documento non può essere sostituito con il certificato penale;

7) certificato su carta da bollo, rilasciato da un medico militare, o dal medico provinciale, o dall'ufficiale sanitario del Comune, dal quale risulti che il candidato è di costituzione sana e fisicamente idoneo al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale concorre.

Qualora l'aspirante sia affetto da qualche imperfezione fisica il certificato ne deve fare menzione e indicare se l'imperfezione stessa menomi l'attitudine all'impiego al quale il candidato medesimo concorre.

Per gli aspiranti invalidi di guerra o invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati, o invalidi per servizio, il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza e contenere, ai sensi rispettivamente dell'art. 6 n. 3 della legge 3 giugno 1950, n. 375, e dell'art. 3 della legge 24 febbraio 1953, n. 142, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura ed il grado della sua invalidità o mutilazione, non riesca di pregiudizio alla salute e alla incolumità dei compagni di lavoro.

L'Amministrazione si riserva, in ogni caso, la facoltà di sottoporre a visita medica di un sanitario di sua fiducia i concorrenti per i quali ritenga necessario l'accertamento;

8) documento, in carta da bollo, aggiornato a data recente, comprovante l'adempimento degli obblighi militari e cioè copia dello stato di servizio o del foglio matricolare o certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva.

I documenti di cui ai numeri 4), 5), 6) e 7) devono avere data non anteriore a tre mesi rispetto a quella della comunicazione di cui al primo comma del presente articolo.

I concorrenti in costanza di rapporto d'impiego di ruolo con l'Ente sono esentati dalla presentazione dei predetti documenti ad esclusione di quelli previsti ai numeri 4), 5), 6) e 7) del presente articolo.

Art. 8.

Periodo di prova - Nomina dei vincitori

I vincitori del concorso, che risulteranno in possesso di tutti i requisiti prescritti, saranno nominati in prova, con provvedimento del presidente dell'Ente, previa deliberazione del Comitato esecutivo, per un periodo non inferiore a 6 mesi, con la qualifica di vice dirigente di Servizio sociale e con il trattamento economico iniziale spettante a tale qualifica.

I vincitori che, avendo conseguito la nomina in prova, non assumeranno servizio senza giustificato motivo, nel termine loro prefisso, presso le sedi alle quali saranno destinati, verranno dichiarati decaduti dalla nomina stessa.

Compiuto il periodo di prova con esito favorevole, l'impiegato consegue la nomina in ruolo con provvedimento del presidente dell'Ente, previa delibera del Comitato esecutivo.

E' fatto obbligo ai vincitori di partecipare ai corsi di formazione indetti dall'Ente.

Art. 9.

Commissione giudicatrice

La Commissione giudicatrice del concorso sarà nominata dal presidente dell'Ente.

Art. 10.

Norme di rinvio

Per tutto quanto non previsto nel presente bando, saranno osservate le disposizioni contenute nel regolamento organico del personale e, ove applicabili, quelle vigenti in materia per i dipendenti civili dello Stato.

Il presidente: GIACCONE

ALLEGATO *A*

RACCOMANDATA

All'Ente nazionale assistenza orfani lavoratori italiani - Ufficio del personale - Via Giulio Romano, 46 — ROMA

Il sottoscritto . . . . nato a . . . . (prov. di . . . .) il . . . . e residente in . . . (provincia di . . . . .) via . . . . . . n. . . chiede di essere ammesso a partecipare al concorso per esami a n. . . posti di . . . . categoria . . . ruolo . . . .

Fa presente (solo per coloro che, avendo superato il 32° anno di età alla data di scadenza per la presentazione della domanda, abbiano diritto alla elevazione del suddetto limite) di avere diritto all'aumento del limite di età in quanto . . . . (indicare con esattezza il titolo che dà diritto all'aumento del suddetto limite).

Il sottoscritto dichiara:

a) di essere in possesso del diploma di laurea in . . . conseguito il . . . . . presso . . . . . .;

b) di essere provvisto del certificato di qualificazione professionale conseguito il . . . . presso la scuola . . . . . . attualmente con corso triennale di Servizio sociale;

c) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

d) di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di . . . . (i candidati non iscritti nelle liste elettorali indicheranno i motivi della non iscrizione o della cancellazione; i candidati minori di anni 21 dichiareranno se siano o meno incorsi in alcuna delle cause che impediscono il possesso dei diritti politici);

e) di non avere procedimenti penali in corso, di non avere mai subito condanne penali e di essere immune da qualsiasi altro precedente penale (in corso contrario, dichiarare i procedimenti penali in corso e le condanne penali riportate);

f) di essere, nei riguardi degli obblighi militari, nella seguente posizione . . . .;

g) di avere / non avere prestato servizio con rapporto di impiego presso pubbliche Amministrazioni (in caso affermativo indicare quali, specificando le cause di risoluzione dei sindoli rapporti);

h) di avere preso visione del relativo bando di concorso e di sottostare alle condizioni in esso stabilite e, in particolare, a quelle previste al punto *m*) dell'art. 3 del bando stesso.

Il sottoscritto chiede che ogni notizia relativa alla presente domanda gli sia trasmessa al seguente indirizzo . . . .

. . . .
(firma autenticata come previsto dall'art. 3 del bando)

Luogo e data
. . . .

ALLEGATO *B*

PROGRAMMA DI ESAME

PROVE SCRITTE

Servizio sociale e supervisione:

Finalità del servizio sociale - Principi del servizio sociale - I bisogni degli individui e dei gruppi - L'evoluzone dei ruoli nella società moderna - Metodologia del servizio sociale: studio e raccolta degli elementi obiettivi e diagnostici relativi allo individuo, al gruppo e alla comunità, diagnosi, intervento, con particolare riguardo alle tecniche del colloquio, della valutazione e della documentazione - Il servizio sociale individuale - Il servizio sociale di gruppo - Il servizio sociale di comunità - L'Amministrazione dei servizi sociali - La ricerca di servizio sociale - L'azione sociale - Loro fini, caratteristiche, interazioni - Il rapporto professionale: vari tipi e livelli di rapporto, l'uso che l'assistente sociale può farne; il lavoro in équipe.

Il servizio sociale per minori: sue differenze rispetto al servizio sociale per adulti - Il principio dell'autodeterminazione nel trattamento dei minori - Il nucleo familiare ed il trattamento familiare in rapporto ai bisogni dei minori - Il servizio sociale e le altre professioni aventi per oggetto l'uomo: caratteri distintivi, rapporti, interdipendenze.

La programmazione e la pianificazione nel lavoro di servizio sociale, con particolare riguardo alle finalità del servizio sociale E.N.A.O.L.I. - Graduatoria dei bisogni dei minori in rapporto alle risorse dell'Ente.

La supervisione in un ente pubblico di assistenza: contenuti, metodi, tecniche, finalità - L'analisi dei vari aspetti della supervisione: addestramento - consulenza - verifica - controllo - Analisi del rapporto professionale assistente sociale - supervisore.

Contenuti teorici del servizio sociale nei confronti delle comunità educativo-assistenziali - Il lavoro di gruppo come mezzo formativo degli assistenti sociali - Preparazione di base del supervisore dal punto di vista umano, culturale, sociale, tecnico e professionale.

Legislazione sociale:

L'E.N.A.O.L.I. come organismo di assistenza pubblica, suo ordinamento e prestazioni - Prevenzione, previdenza, assistenza e sicurezza sociale: concetti, caratteri distintivi, punti di convergenza - Gli elementi del rapporto di assicurazione sociale: soggetti, oggetto, contenuto - Gli eventi coperti dalle assicurazioni sociali: malattia, infortunio, malattia professionale, tubercolosi, maternità, invalidità, vecchiaia, morte, disoccupazione - Gli obblighi contributivi - L'Assistenza nell'ordinamento italiano: le fonti, i soggetti, l'oggetto.

PROVA ORALE

Materie oggetto delle prove scritte

Psicologia e psico-pedagogia:

Psicologia generale, differenziale, sociale - Le varie fasi dell'età evolutiva con particolare riferimento all'adolescenza - Accenni alla patologia e all'igiene mentale infantile - I bisogni fondamentali dei minori e le loro motivazioni - Il valore del nucleo familiare - Problemi specifici del nucleo familiare (associazione, dissociazione, opposizione, disgregazione, ecc.), con particolare riferimento al nucleo privo di uno o entrambi i genitori.

Difficoltà dell'orfano - I principi dell'educazione - Le comunità educativo-assistenziali per minori normali - Le istituzioni specifiche, sul piano diagnostico e del trattamento, per i minori disadattati e sub-normali - La collaborazione del servizio sociale con le comunità educativo-assistenziali.

Sociologia:

Concetti, indirizzi generali, metodi in sociologia - Individuo, cultura, personalità - Nozioni sul rapporto dell'uomo con il suo ambiente - Ruoli familiari e ruoli sociali - Gruppi sociali - Conoscenze relative agli elementi e forze che influenzano l'attuale trasformazione sociale - Sviluppo della socialità del minore - Condizioni per lo svoluppo armonico della socialità.

Diritto pubblico:

Diritti e doveri dei cittadini previsti dalla Costituzione - Organi costituzionali dello Stato - Funzione legislativa, esecutiva e giurisdizionale - Ordinamento amministrativo dello Stato: centrale e periferico - Enti di diritto pubblico - Cenni sul rapporto di pubblico impiego: diritti e doveri dell'impiegato.

Diritto civile con particolare riferimento alle norme riguardanti i minori e la famiglia:

Protezione delle madri e dei minori, filiazione legittima, filiazione naturale o illegittima, riconoscimento dei figli naturali, dichiarazione di paternità e maternità, legittimazione, patria potestà, tutela, curatela, adozione, affiliazione; principali norme penali riguardanti i minori; reati contro la famiglia.

ALLEGATO *C*

NORME PER I CONCORRENTI

1. I concorrenti, prima che abbia inizio ciascuna prova di esame, debbono dimostrare la propria identità personale mediante presentazione della carta di identità, ottenuta ai sensi della legge di pubblica sicurezza, o di altro documento di riconoscimento con fotografia, rilasciato da una autorità dello Stato.

2. I concorrenti che si presenteranno agli esami dopo la lettura del tema non saranno ammessi alla prova.

3. I concorrenti dovranno presentarsi alle prove di esame muniti dell'occorrente per scrivere.

4. I concorrenti non debbono portare appunti, nè libri, nè pubblicazioni di qualsiasi genere e neppure carta da scrivere, dovendo i lavori, a pena di nullità, essere scritti esclusivamente su carta recante apposito contrassegno, fornita dalla Commissione esaminatrice.

Durante le prove scritte non è permesso ai concorrenti di parlare tra loro e di mettersi in qualunque modo in relazione con altri. Il concorrente che contravviene a queste disposizioni è escluso dal concorso.

5. Compiuto il lavoro, il concorrente, a pena di nullità, senza apporvi la propria firma od altro contrassegno, dovrà porlo entro la busta più grande, ove porrà altresì l'altra di minor formato che chiuderà dopo avervi inserito il cartoncino nel quale dovrà indicare il proprio cognome e nome, la data, e il luogo di nascita; dopo di che, chiusa anche la busta grande, la consegnerà ai commissari presenti.

(121)

MINISTERO DELLA SANITÀ

OPERA NAZIONALE PER LA PROTEZIONE DELLA MATERNITÀ E DELL'INFANZIA

Proroga del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso pubblico per titoli ed esami a sei posti di segretario sanitario in prova (di cui tre posti per pediatra, due posti per ostetrico e un posto per dermosifilopata).

IL PRESIDENTE

Visto il testo unico 24 dicembre 1934, n. 2316 ed il regolamento 15 aprile 1926, n. 718;

Visto il regolamento organico 29 ottobre 1953, e successive modificazioni;

Vista la deliberazione n. 1036 del 28 giugno 1966, con cui la Giunta esecutiva ha autorizzato ad indire un concorso pubblico per titoli ed esami a sei posti di segretario sanitario centrale in prova (gruppo *A*, grado 6° dell'Opera, ex IX dello Stato) di cui:

tre riservati a sanitari con specializzazione in pediatria;

due riservati a sanitari con specializzazione in ostetricia;

uno riservato a sanitari con specializzazione in dermosifilopatia;

Visto il bando del 16 settembre 1966 con cui è stato indetto il concorso di cui sopra;

Vista la *Gazzetta Ufficiale* n. 302 del 30 novembre 1966, su cui è stato pubblicato il bando su citato;

Considerato che le domande di ammissione al concorso suddetto, a norma dell'art. 3 del bando di cui sopra, debbono essere presentate entro il termine perentorio di giorni trenta che decorre dal giorno successivo a quello della data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, quindi, entro il 30 dicembre 1966;

Ritenuto di dover prorogare detto termine di sessanta giorni, onde poter assicurare una più vasta partecipazione di concorrenti al concorso di cui trattasi;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1963;

Delibera:

Il termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso a sei posti di segretario sanitario in prova è prorogato, per motivi di cui alle premesse, di giorni sessanta e cioè fino al 28 febbraio 1967.

Roma, addì 22 dicembre 1966

Il presidente: GOTELLI

Il direttore generale: CUTTITTA

(1100)

MINISTERO DEL TESORO

Aumento da quarantatre a settantacinque del numero dei posti di inserviente in prova nel ruolo della carriera ausiliaria dell'Amministrazione centrale del tesoro.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto ministeriale 10 marzo 1966, registrato alla Corte dei conti il 23 marzo 1966, registro n. 7 Tesoro, foglio n. 98, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 103 del 29 aprile 1966, con il quale è stato indetto un concorso per titoli, integrato da una prova pratica di scrittura sotto dettato, a quarantatre posti di inserviente in prova nel ruolo della carriera del personale ausiliario dell'Amministrazione centrale del tesoro;

Considerato che, in applicazione dell'art. 16, primo comma, della legge 12 agosto 1962, n. 1289, numerosi impiegati del ruolo della carriera ausiliaria sono stati inquadrati nel ruolo della carriera esecutiva, avendo la citata norma previsto che a tali impiegati potesse essere conferito, a seguito di un esame-colloquio e in base ad una graduatoria di merito formata dal Consiglio di amministrazione, un quarto dei posti disponibili nel detto ruolo;

Considerato che, in conseguenza di tale inquadramento, sono rimasti vacanti, nel ruolo della carriera ausiliaria oltre cento posti, con notevole pregiudizio delle esigenze funzionali della Amministrazione;

Considerato che, eseguiti gli accantonamenti previsti dalle disposizioni vigenti, vi è possibilità di utilizzare trentadue dei suddetti posti rimasti vacanti nel ruolo della carriera ausiliaria;

Considerato, pertanto, l'opportunità di sopperire alle suaccennate esigenze portando i predetti trentadue posti in aumento a quelli messi a concorso con il citato decreto ministeriale del 10 marzo 1966;

Decreta:

Il numero dei posti di inserviente in prova nel ruolo della carriera del personale ausiliario dell'Amministrazione centrale del tesoro, messi a concorso con il decreto ministeriale 10 marzo 1966, indicato nelle premesse, è aumentato da quarantatre a settantacinque.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 3 novembre 1966

Il Ministro: COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 *gennaio* 1967
Registro n. 1 *Tesoro, foglio n.* 210

(1029)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Diario delle prove scritte del concorso per esami a nove posti nella carriera esecutiva dell'Amministrazione centrale.

Le prove scritte di italiano e di matematica del concorso per esami a nove posti nella carriera esecutiva dell'Amministrazione centrale, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 260 del 18 ottobre 1966, avranno luogo in Roma presso il Palazzo degli esami, via Girolamo Induno, 4, nei giorni 8 e 9 marzo 1967, con inizio alle ore 8,30.

(1009)

MINISTERO DELL'INTERNO

Diario delle prove scritte del concorso pubblico per esami a diciannove posti di vice ragioniere in prova nel ruolo della carriera di concetto dell'Amministrazione degli archivi di Stato.

Le prove scritte del concorso pubblico per esami a diciannove posti di vice ragioniere in prova nel ruolo della carriera di concetto dell'Amministrazione degli archivi di Stato, il cui bando è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana del 14 giugno 1966, n. 145, avranno luogo in Roma, presso il Palazzo degli esami, via Girolamo Induno n. 2, alle ore 8,30 dei giorni 8 e 9 marzo 1967.

(1010)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Diario delle prove scritte del concorso per titoli ed esami per il conferimento di sei posti di ispettore centrale di 2ª classe per l'istruzione elementare.

Le prove scritte del concorso per titoli ed esami per il conferimento di sei posti di ispettore centrale di 2ª classe per l'istruzione elementare, indetto con decreto ministeriale 1° agosto 1965, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 270 del 28 ottobre 1965, avranno luogo in Roma presso la Scuola media « A. Manzoni », via di Villa Pamphili n. 7, nei giorni 16 e 17 marzo 1967, con inizio alle ore 8.

(1011)

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELL'AVIAZIONE CIVILE

Diario delle prove scritte del concorso per esami ad otto posti di vice segretario tecnico in prova nel ruolo del personale tecnico della carriera di concetto dell'Ispettorato generale dell'aviazione civile.

Le prove scritte del concorso per esami ad otto posti di vice segretario tecnico in prova nel ruolo del personale tecnico della carriera di concetto dell'Ispettorato generale della aviazione civile si svolgeranno in Roma, nella sala conferenze della Stazione Termini, via Giolitti n. 34, nei giorni 21, 22, 23, 24 e 25 febbraio 1967 con inizio alle ore 8.

Gli ultimi due giorni sono destinati all'espletamento delle prove facoltative di lingua straniera, secondo il seguente ordine: quarto giorno per le prove di lingua francese e tedesca; quinto giorno per le lingue inglese e spagnola.

Le prove di francese ed inglese avranno inizio alle ore 8; quelle di tedesco e spagnolo alle ore 13.

(1169)

MINISTERO DELLA DIFESA

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria dei candidati idonei per le qualifiche di mestiere di « conducente di automezzi e trattori con patente di 3° grado » di 1ª ctg., « capo cisterna » di 1ª ctg., « idraulico o tubista » di 1ª ctg., « linotipista tipografo » di 1ª ctg., e « linotipista tipografo » di 2ª ctg., nel concorso a trecento posto di operaio dello Stato nell'Amministrazione militare marittima.

Nel foglio d'ordine del Ministero della difesa n. 101 del 17 dicembre 1966 è stata pubblicata la graduatoria dei candidati risultati idonei per le qualifiche di mestiere di « conducente di automezzi e trattori con patente di 3° grado » di 1ª ctg. e di « capo cisterna » di 1ª ctg., approvata con decreto ministeriale 18 luglio 1966, registrato alla Corte dei conti l'8 agosto 1966, registro n. 36 Difesa-Marina, foglio n. 146; la graduatoria dei candidati risultati idonei per la qualifica di mestiere di « idraulico o tubista » di 1ª ctg., approvata con decreto ministeriale 16 luglio 1966, registrato alla Corte dei conti l'8 agosto 1966, registro n. 36 Difesa-Marina, foglio n. 145; nonchè la graduatoria dei candidati risultati idonei per le qualifiche di mestiere di « linotipista tipografo » di 1ª ctg. e « linotipista tipografo » di 2ª ctg., approvata con decreto ministeriale 21 giugno 1966, registrato alla Corte dei conti il 16 luglio 1966, registro n. 31 Difesa-Marina, foglio n. 71, nel concorso a trecento posti di operaio dello Stato nell'Amministrazione militare marittima, indetto con decreto ministeriale 1° febbraio 1964, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 104 del 28 aprile 1964.

(786)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI MESSINA

Varianti alla graduatoria delle vincitrici del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Messina.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il bando di concorso per tredici posti di condotta ostetrica vacanti al 30 novembre 1963, indetto con decreto n. 828 del 12 febbraio 1964;

Visto il decreto n. 14496 del 10 ottobre 1966, con cui è stata approvata la graduatoria delle partecipanti;

Visto il decreto n. 14496 del 10 ottobre 1966, con cui sono state dichiarate le vincitrici dei posti messi a concorso;

Considerato che a seguito di rinunzie delle assegnatarie si sono rese vacanti le condotte del comune di Antillo, del comune di Fondachelli-Fantina, di Caronia, di Capizzi e di Tusa;

Ritenuto pertanto che occorre provvedere ad assegnare tali sedi alle concorrenti che seguono in ordine di graduatoria e in ordine di preferenza;

Visti gli articoli 36 e 69 del vigente testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visti gli articoli 55 e 26 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, nonchè le disposizioni regionali vigenti in materia;

Decreta:

A parziale modifica del decreto n. 14496 del 10 ottobre 1966 e del decreto n. 17419 del 21 dicembre 1966, le seguenti ostetriche sono dichiarate vincitrici delle condotte a fianco di ciascun nominativo indicate:

1) Alizzi Maria: Antillo;
2) Mortelliti Grazia: Caronia;
3) Munaò Giovanna: Fondachelli-Fantina;
4) Cammaroto Nunzia: Capizzi;
5) Lo Gullo Maria: Vulcano di Lipari;
6) Di Pino Carmela: Tusa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, in quella della Regione siciliana, all'albo di questo Ufficio e trasmesso ai Comuni interessati per l'esecuzione.

Messina, addì 12 gennaio 1967

Il medico provinciale: BROCCIO

(666)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI SALERNO

Varianti alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Salerno

IL MEDICO PROVINCIALE

Visti i due decreti n. 06776 e n. 06777 in data 25 giugno 1966, concernenti rispettivamente l'approvazione della graduatoria e l'assegnazione delle sedi ai candidati risultati vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti in provincia di Salerno al 30 novembre 1964;

Ritenuto dover procedere all'assegnazione delle condotte mediche dei comuni di Serre, Buccino, Torre Orsaia, capoluogo, Torre Orsaia, frazione Castelruggiero e Valle dell'Angelo, resesi vacanti per rinunzia dei concorrenti che ne risultarono rispettivamente vincitori;

Tenuto presente l'ordine delle preferenze indicate nelle domande di partecipazione al suddetto concorso dai concorrenti che seguono nella graduatoria;

Visti gli articoli 26 e 56 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

I sottoindicati concorrenti sono dichiarati vincitori del concorso indicato in premessa per la sede a fianco di ciascuno indicata:

1) Pes Giuseppe. Serre;
2) Di Lorenzo Massimo: Buccino;
3) D'Amato Giovanni: Torre Orsaia, capoluogo;
4) D'Aiuto Carmelo: Torre Orsaia, frazione Castelruggiero;
5) Giuliani Giovanni Battista: Valle dell'Angelo.

I sindaci di Serre, Buccino, Torre Orsaia e Valle dell'Angelo, sono incaricati dell'esecuzione del presente decreto che sarà pubblicato a norma di legge.

Salerno, addì 12 gennaio 1967

Il medico provinciale: GALLO

(599)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.